



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

La differenziazione tra potestà di governo e di magistero nell'assetto costituzionale ecclesiale

The Distinction between the Power of Governance and the Power of Magisterium in the Ecclesial Constitutional Framework

MASSIMO DEL POZZO

RIASSUNTO

L'articolo esamina il rapporto tra potestà di governo e potestà di magistero. L'ex-cursus storico tratteggia i momenti salienti della vicenda: l'impostazione indifferenziata del primo millennio (c.d. "diritto sacro"), la distinzione tra potestas ordinis e potestas iurisdictionis come caposaldo della sistemazione canonica classica; le istanze di specifica configurazione della potestà di magistero e la sua ricezione teologica e canonica, la nozione conciliare di sacra potestas e i dubbi sulla persistenza della bipartizione o tripartizione tradizionale. Lo status quaestionis esamina la prospettiva assunta dall'impianto codiciale vigente con alcuni degli sviluppi magisteriali e normativi successivi e le posizioni assunte dalla dottrina canonistica attuale (spiegazione bipartita, tripartita o diversa). Una più compiuta razionalità costituzionale sviluppa le implicazioni della matrice sacramentale della potestà magisteriale (apostolicità, ecclesialità e cattolicità), verifica i contenuti della funzione docente e giunge ad una visione unitaria e complessiva del triplice munus (docendi, sanctificandi, gubernandi). Un'impostazione matura dell'assetto gerarchico sposta l'attenzione dall'aspetto potestativo e dalle prerogative dei pastori al bene della Parola e alle esigenze del popolo di Dio, promuove la valenza aggregante del magistero come fulcro di tutta la comunione ecclesiale e incentiva il concorso del ministero e del ruolo direttivo e tutorio della capitalità.

PAROLE CHIAVE

Potestà di magistero, potestà di governo, assetto costituzionale, struttura episcopale, ufficio capitale, funzione d'insegnamento e ministero della Parola.

ABSTRACT

The article examines the relationship between the power of governance and the power of the Magisterium. The historical excursus explores the salient moments of this topic: the lack of a clear distinction in the first millennium (within the single framework of the so-called "sacred right"), the distinction between the potestas ordinis and the potestas iurisdictionis as the cornerstone of the classical canonical systematization, the instantia-

tions of a specific configuration of the power of the Magisterium and its theological and canonical reception, the conciliar notion of the sacra potestas and the perplexities regarding the persistence of the traditional twofold or threefold division. The status quaestionis examines the prospective laid out by the Code of Canon Law currently in force together with certain magisterial and normative developments posterior to the Code, as well as with the relevant doctrinal positions of contemporary canonical science (regarding the question of the twofold, threefold, or other typology of division). A more accomplished constitutional rationality develops the implications of the sacramental matrix of the power of the Magisterium (apostolicity, ecclesiality, and catholicity), verifies the content of the function of teaching and arrives at a complex unitary vision of the threefold munus (docendi, sanctificandi, gubernandi). A mature setting of the hierarchical framework views the aspect of power and the prerogatives of the pastors in light of the good of the Word and the needs of the People of God, promotes the aggregative meaning of the Magisterium as the fulcrum of the whole ecclesial community and stimulates the cumulative gathering of the ministry and the directive and guiding role of capital offices.

KEYWORDS

Power of the Magisterium, power of governance, constitutional framework, episcopal structure, capital office, function of teaching and the ministry of the Word.

SOMMARIO: 1. Una questione concettuale spinosa e discussa. – 2. L'ascendenza storica del tema. – 2.1. L'impostazione più risalente. – 2.2. La disgiunzione tra ordine e giurisdizione base della sistemazione canonica moderna. – 2.3. La configurazione di una specifica potestà di magistero. – 2.4. La nozione di 'sacra potestas' e i dubbi sulla vigenza delle categorie tradizionali. – 3. Lo 'status quaestionis' del problema. – 3.1. La questione potestativa nell'impianto codiciale attuale. – 3.2. Gli sviluppi magisteriali e normativi successivi. – 3.3. La concezione della potestà nella dottrina canonica. – 4. La ricerca di una maggior razionalità costituzionale. – 4.1. Le implicazioni della natura sacramentale della potestà in riferimento al magistero. – 4.2. La determinazione dei contenuti della funzione docente. – 4.3. Una visione unitaria e organica del triplice compito ecclesiale. – 5. Un'impostazione costituzionalmente matura dell'assetto gerarchico.

1. Una questione concettuale spinosa e discussa

A proposito della *natura della potestà di magistero* così si esprimeva nel suo trattato sulla potestà ecclesiastica Severino Ragazzini nel 1963: «È una questione dibattutissima e tutt'altro che definitivamente chiarita»¹. L'Autore

¹ SEVERINO M. RAGAZZINI, *La potestà nella Chiesa. Quadro storico-giuridico del diritto costitu-*

articolava la disputa teologico-canonico in atto secondo la “corrente giuridica bimembre” e la “corrente teologica trimembre”². Il contrasto tra la supposizione della *bipartizione della potestà* (ordine e giurisdizione) e la *tripartizione della potestà* (ordine, giurisdizione e magistero) concerne l'impostazione canonica tradizionale e l'emergere di una concezione ecclesiologica più innovativa, non può tuttavia essere ricondotta semplicisticamente all'approccio scientifico seguito (canonistico o teologico)³. Alla base dell'assunzione di una *potestas* specifica e diversificata c'è l'esigenza di un'*autonoma configurazione e consistenza dell'esercizio della funzione magisteriale*. All'oggetto o ambito di riferimento (*munus docendi*) si assocerebbe allora un autonomo contenuto potestativo e una particolare modalità d'uso⁴.

Il problema classificatorio ha ricevuto, com'è noto, un diverso inquadramento con il Concilio Vaticano II. L'assise conciliare, senza entrare nel merito della bipartizione tradizionale, è ricorsa alla nozione di *sacra potestas* per individuare la *matrice di ogni forma di potere nella Chiesa*⁵. Nel corpo dottrinale del Vaticano II ad ogni modo i *tria munera Christi* o, piuttosto, il triplice *munus* cristologico⁶, rappresentano una consapevole acquisizione e un

zionale canonico, Desclée & C., Roma, 1963, p. 109.

² Il primo orientamento viene declinato in quattro posizioni: 1) *La potestà di Magistero è compresa nella potestà di giurisdizione*; 2) *La potestà di Magistero è compresa in quella di Ordine*; 3) *La potestà di Magistero fa parte di quella di Ordine e di quella di giurisdizione*; 4) *La potestà di Magistero in parte sarebbe inclusa in quella di giurisdizione e in parte sarebbe a sé stante* (*ibid.*, pp. 113-123). Al termine del capitolo dedicato all'esame delle diverse posizioni teologiche e canoniche concludeva: «Così impostate le cose, il campo ora è aperto ad ulteriori discussioni e ad un graduale avviamento alla soluzione dell'ormai annosa questione» (*ibid.*, p. 127).

³ Nell'impostazione tripartita figurano anche insigni canonisti. Cfr. anche JOSÉ-MIGUEL ESPINOSA, *Historia y vigencia del concepto de potestad de magisterio*, Pontificia Università della Santa Croce, Segovia, 2009.

⁴ Javier Hervada così giustifica la distinzione delle potestà costitutive della *sacra potestas*: «Si può, perciò, parlare di unità dell'ufficio o del *munus*, ma è necessario, distinguere le tre potestà [potestà di ordine, potestà di giurisdizione e potestà di magistero], le quali si differenziano per l'indole, per l'oggetto e per la possibilità di decentramento», *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, p. 235.

⁵ Cfr. ad es. ARTURO CATTANEO, *Potestas sacra*, in *Diccionario general de Derecho canonico* [= DGDC], a cura di ANTONIO VIANA, JAVIER OTADUY, JOAQUÍN SEDANO, VI, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 342-347; FRANCESCO D'OSTILIO, *Necessità e funzione della sacra potestà nella Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 117, 1993, pp. 299-316; MARCELO GOZÁLEZ MARTÍN, *La potestad sagrada de la Iglesia*, in *Aspectos de la función de gobierno en la Iglesia. XVI Jornadas de la Asociación Española de Canonistas. Madrid, 10-12 abril 1996*, ed. A. RUCOSA ESCUDÉ, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 9-54; PETER KRÄMER, *Servizio e potere nella Chiesa. Un'indagine giuridico-teologica sulla dottrina della sacra potestas del Concilio Vaticano II*, Eupress, Lugano, 2007.

⁶ «Analizzando con attenzione i testi conciliari, è chiaro che bisogna parlare di una triplice dimensione del servizio e della missione di Cristo, piuttosto che di tre funzioni diverse. Difatti, queste sono fra di loro intimamente connesse, si spiegano reciprocamente, si condizionano reciprocamente e reciprocamente si illuminano. Di conseguenza, è da questa triplice unità che scaturisce la nostra

criterio strutturante della missione della comunione gerarchica⁷. Il richiamo alla “sacralità” della potestà individua la *trascendenza*, la *sacramentalità* e *mistericità* del fenomeno autoritativo. La qualificazione teologica unitaria e complessiva del potere sacro non risolve ad ogni modo in radice il problema della ripartizione sistematica e della configurabilità o meno di un’autonoma prerogativa dottrinale. L’esplicito riferimento ai beni della comunione sembra offrire infatti maggior spazio all’influenza dell’insegnamento. Il profilo sacramentale riunisce e chiarisce insomma il nucleo essenziale della strutturazione della Chiesa ma non risolve definitivamente l’assorbimento o meno della capacità magisteriale nella competenza di governo.

L’esplorazione del dubbio proposto non ha solo una valenza esplicativa o conoscitiva teorica ma anche un diretto carattere ermeneutico e regolativo. La questione concettuale infatti può contribuire alla decifrazione della disciplina vigente e, ancor più, alla sistemazione *de iure condendo*. Il collegamento tra *iurisdictio* e *magisterium* non è sempre scontato e lineare. L’aspetto nevralgico della successione apostolica e del carattere episcopale implica che la parola di Dio sia anche il fulcro del sistema ecclesiale⁸. La capacità di magistero che è l’espressione più elevata (ma non l’unica) della funzione di insegnamento si radica infatti nella discendenza apostolica. L’attitudine profetica è riconducibile dunque all’ordinazione e non alla semplice preposizione gerarchica. Il *munus docendi* è associato normalmente all’affidamento di un preciso incarico pastorale, può prescindere però da un’attribuzione giurisdizionale, si pensi, ad esempio, all’integrazione del Collegio episcopale da parte dei Vescovi emeriti⁹. Il magistero può fare a meno del governo e il governo del magistero. Occorre precisare tuttavia che la disgiunzione è più formale che sostanziale. Da un canto, non si dà mai capacità d’insegnamento senza *vincolo giurisdizionale*; dall’altro, il difetto del carattere episcopale non esonera da una *costante attenzione magisteriale*. La *comunione ecclesiastica* è requisito e condizione imprescindibile del *munus propheticum* tanto personale quanto collettivo¹⁰. Il *mandato gerarchico*, sprovvisto dell’ordinazione episcopale, comporta ugual-

partecipazione alla missione e all’ufficio di Cristo» (S. GIOVANNI PAOLO II, *Lettera ai sacerdoti*, 8 aprile 1979, non si riporta la localizzazione di questo ed altri testi pontifici agevolmente reperibili nel sito www.vatican.va).

⁷ Cfr. AURELIO FERNÁNDEZ, *Munera Christi*, DGDC, V, pp. 508-516; ID., *Munera Christi et munera Ecclesiae. Historia de una teoría*, Eunsa, Pamplona, 1982.

⁸ L’annuncio è prioritario e irrinunciabile nella missione apostolica, cfr. anche *Mt* 28, 19-20; *At* 6, 2-4.

⁹ L’incorporazione all’*ordo Episcoporum* è titolo persistente per lo svolgimento di ogni attività collegiale.

¹⁰ Cfr. *Nota explicativa praevia LG*, n. 2.

mente lo stesso fondamento veritativo e la preoccupazione per la custodia del patrimonio dottrinale¹¹. Giurisdizione e magistero paiono intimamente e inscindibilmente intrecciati, anche se non risultano sovrapponibili. Il discorso risente profondamente della prospettiva d'osservazione e dei concetti utilizzati. Più che ragionare in termini generali e astratti, occorre però riportare ogni considerazione alle attribuzioni e ai contenuti del compito docente.

2. L'ascendenza storica del tema

La presente esposizione non ha la pretesa di ricostruire storicamente la tematica, vuole cercare di inquadrare concettualmente e propositivamente la questione; ogni tentativo di sistemazione che prescindendo da una *minima contestualizzazione dell'animato dibattito connesso all'ultimo Concilio* risulta però sfocato e fallace. Nell'ambito canonico infatti l'elaborazione razionale senza il riferimento alla tradizione rischia di essere ingenua ed equivoca. Alla base delle diverse posizioni dottrinali non a caso c'è sempre una ermeneutica dello svolgimento dei fatti e una giustificazione della relativa autocomprensione del *mysterium Ecclesiae*¹². In questo contesto l'analisi è limitata solo ad alcuni passaggi o snodi che riteniamo essenziali per descrivere i termini della questione¹³.

2.1 L'impostazione più risalente

Un dato abbastanza acclarato nella letteratura scientifica è che fino al primo millennio cristiano manca un'autonoma e definita concezione della giurisdizione che prescindendo dall'ordine sacramentale. Anche il magistero (la nozione è tardiva¹⁴) o, piuttosto, la facoltà di insegnamento autoritativo non

¹¹ La mancata capacità o facoltà di interpretare autenticamente il bene della Parola non comporta una minor attenzione tutoria e preoccupazione per la correttezza dottrinale della comunità affidata.

¹² Adriano Celeghin rileva però una generale difficoltà della letteratura canonistica nell'interpretazione degli insegnamenti del Concilio Vaticano II sulla *sacra potestas* (*Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Morcelliana, Brescia 1987, pp. 341-373).

¹³ Per un riferimento più generale, a prescindere da qualche riserva circa alcuni giudizi, cfr. LAURENT VILLEMEN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction*, Cerf, Paris, 2003.

¹⁴ Per l'uso del termine cfr. FRANCO ARDUSSO, *Magistero ecclesiale. Il servizio della parola*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1997, pp. 80-81; YVES CONGAR, *Pour une histoire sémantique du terme "magisterium"*, in *Revue des Sciences Philosophique et Théologique*, 60, 1967, pp. 85-98.

viene ricondotta al fenomeno gerarchico in quanto tale ma direttamente alla missione episcopale. Il contenuto o l'abilitazione potestativa si identificano con la figura capitale e la relativa derivazione organizzativa. Il soggetto prevale insomma sulla funzione e, soprattutto, sulla concettualizzazione della potestà¹⁵. Fermo restando il consolidarsi della strutturazione e dell'organizzazione essenziale della comunione ecclesiale (come *communio fidelium*, *communio hierarchica* e *communio ecclesiarum*¹⁶), il pragmatismo e la praticità pastorale si impongono sulla *ratio* e formalizzazione del sistema. L'attenzione si concentra dunque sui beni salvifici più che sull'apparato amministrativo o sull'impianto logico che li sostengono. Sarebbe un grave fraintendimento tuttavia negare fin dalle origini e in misura crescente dall'alto medioevo un esercizio determinato e, abbastanza articolato, del mandato di governo.

L'interpretazione dell'assetto più risalente ha dato luogo a un'ambivalenza di posizioni: l'unicità e assorbimento della potestà sacramentale, da un canto; la semplificazione e personalizzazione, senza però salti o discontinuità, nell'esercizio del potere ecclesiastico, dall'altro¹⁷. Le due chiavi di lettura a ben vedere non sono inconciliabili, manifestano tuttavia un orientamento abbastanza divergente¹⁸. L'evocazione delle origini (sempre difficile e incerta) non può condurre né ad un'indebita idealizzazione del passato né a un misconoscimento dello sviluppo organico intervenuto. Il richiamo ecclesiologico alla *sacra potestas* non rappresenta un criterio univoco e risolutorio, palesa indubbiamente l'esigenza di recuperare una nozione unitaria e piena dell'autorità. L'in-

¹⁵ «Los primeros siglos de la historia de la Iglesia sólo tienen en cuenta en su tratamiento teórico una potestad eclesiástica unitaria. La base de esto son sobre todo dos: visto positivamente, el superior, el titular de un oficio eclesiástico era solo aquel que a través de la sagrada ordenación, *sacra ordinatio*, había entrado en un determinado estado y al que en consecuencia se le había confiado un oficio eclesiástico, en el que desempeñaba los actos de culto, impartía la enseñanza y gobernaba a los fieles. [...] Visto negativamente, esta plenitud de poder unitario en el primer milenio del cristianismo no será analizada, explicada y considerada sistemáticamente en sus diversos componentes en razón de la falta de una ciencia propiamente tal; y en consecuencia las dificultades que fueron surgiendo sólo se resolvieron en la práctica, pero científicamente sólo desde un punto de vista teológico y sólo con los principios proporcionados por la patristica», ALFONSO M. STICKLER, *La bipartición de la potestad eclesiástica en su perspectiva histórica*, in *Ius Canonicum*, 15, 1975, p. 47. Nozioni come quelle di ufficio, titolare, potestà sono lontane dalla logica e sistemazione delle compilazioni canoniche antiche.

¹⁶ Cfr. ad es. GIUSEPPE D'ERCOLE, *Communio, collegialità, primato e sollicitudo omnium Ecclesiarum. Dai Vangeli a Costantino*, Herder, Roma, 1964; AA.VV., *Comunione interecclesiale, collegialità, primato, ecumenismo. Acta Conventus Internationalis de Historia Sollicitudinis Omnium Ecclesiarum*, Romae, 1967, a cura di GIUSEPPE D'ERCOLE, ALFONSO MARIA STICKLER, LAS, Roma, 1972.

¹⁷ Cfr. ad es. la sintesi concettuale proposta da ARTURO CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 193-203; EDUARDO MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, Eunsa, Pamplona, 2013, pp. 271-276.

¹⁸ La ricostruzione è funzionale alla spiegazione o all'indirizzo assunto riguardo all'impostazione della *potestas* nel presente.

vaghimento nei confronti della nuova impostazione teologica non può condurre ad ogni modo a gravi riduzionismi o amnesie, né soprattutto implementare una concezione non rispondente alla comprensione coeva e alla realtà dei fatti. Nella storia della Chiesa sin dall'antichità è chiaramente individuabile una "linea di organizzazione" che prescinde dal fattore sacramentale¹⁹. Le attribuzioni giurisdizionali o amministrative appaiono sovente distinte e non collegate all'ordine, tanto nella strutturazione delle singole Chiese, tanto soprattutto nel regime sovradocesano e nella visione del primato²⁰.

L'impostazione globale del potere ecclesiastico riguarda anche il *fronte magisteriale*. L'unità di attribuzioni nel titolare dell'ufficio capitale implica una congiunzione e sovrapposizione tra *munus docendi* e *munus pascendi*. Specie nell'epoca patristica, la cura della Parola (si pensi anche al ministero e alla mistagogia episcopale) prevale ancora sulla funzione di governo. Manca chiaramente una definizione e strutturazione autonoma della funzione di insegnamento. L'ortodossia della fede comunque è al centro dell'attenzione dei pastori; l'integrità del deposito tuttavia non è mai separato dall'ortoprassi e dal rigore della disciplina²¹. La centralità della Chiesa particolare determina uno spiccato decentramento organizzativo e amministrativo, ma anche un sentito afflato comunionale nel settore dottrinale. L'impronta conciliare e sinodale evita un'eccessiva particolarizzazione e localizzazione del ruolo profetico episcopale. È significativo che l'esercizio congiunto del ruolo docente si sia imposto più come stile di condotta ed esigenza di autenticità che come prescrizione direttiva o strumento di controllo²². Sta di fatto che più dell'abilitazione o attribuzione formale del potere conta l'universalità e condivisione del contenuto dell'insegnamento²³. Nei concili, governo e magistero si intrecciano abbastanza strettamente: l'aspetto disciplinare e normativo interagisce con quello dogmatico e dottrinale (la soluzione delle dispute e dei contrasti,

¹⁹ Il concetto di "linea di organizzazione" è propugnato dalla c.d. scuola di Pamplona, cfr. anche PIERO ANTONIO BONNET, *Diritto e potere nel momento originario della «potestas hierarchica» nella Chiesa. Stato della dottrina in una questione canonicamente disputata*, in *Ius Canonicum*, 15, 1975, pp. 104-119.

²⁰ Cfr. ALFONSO M. STICKLER, *La bipartición de la potestad eclesiástica*, cit., pp. 47-55; JEAN BEYER, *La nouvelle définition de la «Potestas Regiminis»*, in *L'année canonique*, 24, 1980, pp. 53-67.

²¹ «Ortodossia significa quindi il modo giusto di onorare Dio e la retta forma di adorazione. In questo senso l'ortodossia è per sua stessa definizione anche "ortoprassi"; il contrasto moderno tra i due termini, nella loro origine si risolve da se stesso» (JOSEPH RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 2001, pp. 155-156).

²² La norma, in un certo senso, in questo come in molti altri aspetti della disciplina ecclesiastica, non precede o indirizza l'agire ma segue lo sviluppo congenito nella vita comunitaria. Anche in quest'ambito peraltro non c'è una chiara percezione delle prerogative connesse ai livelli di competenza dei pastori.

²³ Anche il ruolo del primato è prevalentemente cautelativo e garantista.

al di là delle linee d'indirizzo più generali, non è avulsa da specifici provvedimenti giudiziari e sanzionatori). Il carattere episcopale spicca come fonte privilegiata di titolarità del *munus docendi*, non è tuttavia esclusivo e assorbente. La composizione dei concili, soprattutto col diffondersi della vita religiosa, evidenzia la presenza e l'intervento pure di altri soggetti²⁴. Anche la compenetrazione tra capitalità e magistero è dunque profonda, ma non assoluta.

2.2 La disgiunzione tra ordine e giurisdizione base della sistemazione canonica moderna

La *disgiunzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione* costituisce una *consapevole acquisizione della scienza canonica*. L'articolazione sempre più complessa dell'apparato ecclesiastico, l'auge dell'approccio giuridico (collegato anche alla valorizzazione del diritto romano), la progressiva centralizzazione del sistema canonico portano ad approfondire e sviluppare la logica e le spettanze della guida della comunità cristiana. Il discorso sulla potestà diviene quindi caratterizzante e qualificante per la nascente canonistica²⁵. L'impostazione realista e pragmatica della scolastica non dà molto spazio alle nozioni generali e alla dogmatica giuridica; le classificazioni sono funzionali non tanto alla conoscenza o alla sistemazione teorica delle questioni, ma alla comprensione e soluzione dei casi. Anche la *bipartizione ordine-giurisdizione* è frutto dell'esigenza di circoscrivere la validità dell'operato sacramentale e di assicurare una gestione ordinata del potere²⁶. Fermo restando l'incontrovertibilità della matrice sacramentale dell'ordine ecclesiale, alla base del potenziamento della *iurisdictio* c'è il riconoscimento della relativa autonomia e pregnanza dell'amministrazione. L'articolazione delle categorie potestative è coeva all'emersione critica del sapere giuridico come equilibrata regolazione dell'autorità e della libertà. La svolta dal "diritto sacro" del primo millennio

²⁴ Nella composizione dei concili gli abati e i superiori religiosi assumono un rilievo sempre maggiore.

²⁵ Si pensi alla notevole elaborazione connessa alla *plenitudo potestatis*, cfr. ad es. ALESSANDRO RECCHIA, *L'uso della formula "plenitudo potestatis" da Leone Magno ad Ugucione da Pisa*, Pontificia Università Lateranense/Mursia, Roma – Milano, 1999; JOHN A. WATT, *The use of the term 'plenitudo potestatis' by Hostiensis*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law. Boston College, 12-16 August 1963*, S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, in *Civitate Vaticana*, 1965, eds. STEPHAN KUTTNER, J.J. RYAN, pp. 161-187.

²⁶ Cfr. EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas» nella dottrina e nel nuovo codice di diritto canonico*, in Id., *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di ARTURO CATTANEO, GRAZIANO BORGONOVO, ANGELO SCOLA, I, Facoltà di Teologia di Lugano/Piemme, Lugano – Casale Monferrato (AL), 1997, pp. 454-462.

alla prevalente istituzionalità del secondo millennio ha segnato un passaggio dalla concentrazione sui beni della comunione all'assetto giurisdizionale.

È discusso se la distinzione ordine-giurisdizione possa ritenersi fissata già nel Decreto. Graziano riporta sicuramente elementi che possono costituire la base dell'ermeneutica bipartita²⁷. A partire dal XIII sec. comunque la sostanza del ragionamento (le formulazioni sono in quest'epoca più varie e indeterminate) è pacificamente assunta dai diversi commentatori²⁸. L'elemento giuridico (*missio canonica*) integra e condiziona quello sacramentale. Il fattore magisteriale invece non presenta in genere una propria specificità o consistenza potestativa; è spesso accorpato alla conduzione della comunità (appare come una dimensione o un rilevante settore d'influenza della giurisdizione). L'assetto bipartito costituisce l'asse portante della speculazione costituzionale. Le trattazioni didattiche si strutturano attorno alla disgiunzione costitutiva del potere ecclesiastico ed elaborano la portata della differenziazione con dettaglio e attenzione²⁹. La dottrina della duplice origine dei poteri si consolida nello *Ius publicum ecclesiasticum* e riceve una "consacrazione" nella codificazione del 1917³⁰. Il *Codex* fa della scansione il principale criterio di regolazione della materia³¹. L'impronta prettamente clericale del governo, come riferito, fa sì che nella modernità si approfondisca sempre più la connotazione autoritaristica e gerarchica della struttura societaria, a scapito della matrice misterica e sacramentale. Il magistero riceve peraltro una considerazione più limitata in virtù della restrizione prospettica in atto: interessa la difesa del patrimonio consolidato più della configurazione e adeguazione del deposito della fede. La preponderanza primaziale concentra nel riferimento romano la garanzia dell'ortodossia, demandando all'episcopato principalmente l'aspetto disciplinare ed esecutivo (facilmente assimilabile alla giurisdizione).

²⁷ Oltre alla posizione di LAURENT VILLEMEN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction*, cit., pp. 25-71, cfr. anche JEAN GAUDEMET, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Quelques repères historique*, in *Année canonique*, 27, 1985-1986, pp. 83-98.

²⁸ Cfr. anche ROBERT L. BENSON, *The bishop-elect. A study in medieval ecclesiastical office*, UMI, Ann Arbor (MI), 1995; ALFONSO M. STICKLER, *De potestatis sacrae natura et origine*, in *Periodica*, 71, 1982, pp. 65-91.

²⁹ Cfr. ad es. la sistematica di FRANZ XAVIER WERNZ, *Ius decretalium*, II, ex officina libraria Giachetti, Prati, 1906 (II.I. *De hierarchia Ordinis*; II.II. *De hierarchia iurisdictionis*); FELICE M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, I, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 1951, pp. 187-274 (Cap. II. *De hierarchia ordinis*; Cap. III. *De hierarchia iurisdictionis*); MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, I, Cedam, Padova, 1935, p. 67 ss. (IV. *La gerarchia di ordine e la gerarchia di giurisdizione*).

³⁰ Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *Diritto e potere nel momento originario*, cit., pp. 91-104.

³¹ «Ex divina institutione sacra hierarchia ratione ordinis constat Episcopis, presbyteris et ministris; ratione iurisdictionis, pontificatu supremo et episcopatu subordinato; ex Ecclesiae autem institutione alii quoque gradus accessere» (can. 108 § 3 CIC 17).

2.3 La configurazione di una specifica potestà di magistero

La configurazione di una specifica potestà di magistero risponde all'esigenza di conformare l'estensione del potere a tutto lo spettro della comunione e all'importanza del bene della Parola. Il patrimonio dottrinale possiederebbe infatti peculiari principi e una ratio propria che non è facile rapportare *tout court* alla *iurisdictio*. La rivendicazione della distinzione corrisponde al desiderio di non confondere la cura della Parola con la guida o gestione del popolo di Dio. Non si tratta a ben vedere di un'alterazione dello schema classico, ma di una diversa modulazione della potestà che porta a evidenziare nel ministero e nel magistero profili di originalità non rapportabili direttamente all'ordine o al regime e, soprattutto, l'influenza costitutiva dell'ortodossia della fede per l'ordine ecclesiale³². Lo schema sottolinea l'incidenza strutturale e pratica del mandato missionario (cfr. *Mt* 28,19-20): la valenza costitutiva della missione evangelizzatrice ha un preciso riscontro operativo e funzionale nell'assetto costituzionale.

Alla base dello schema tripartito c'è una decisa spinta teologica. La ricezione cattolica dell'originaria formulazione calvinista dei *tria munera Christi* implica una certa corrispondenza tra compiti e attribuzioni ecclesiastiche³³. La suggestione dell'inquadramento formale tra beni e corrispondenti poteri può avere tra l'altro un rilievo per quanto concerne l'adesione richiesta da parte dei fedeli. Gli insegnamenti hanno una consistenza diversa dall'azione sacramentale o dai comandi. Nell'ottocento, le dispute circa l'affermazione di nuovi dogmi e la sempre più viva coscienza della necessità di approfondire il patrimonio dottrinale hanno favorito una riacquisizione della peculiarità della funzione docente³⁴. Conformemente alla concezione ecclesiologica diffusa (autoritaria e gerarchica), l'istanza teologica suppone un riconoscimento del profilo potestativo. Per quanto non siano mancate suggestioni precedenti, il vero teorizzatore della tesi trimembre è ritenuto Phillips³⁵. Benché la teoria

³² Lo stesso Ragazzini illustra una posizione composita secondo cui la potestà di magistero in parte sarebbe inclusa in quella di giurisdizione e in parte sarebbe a sé stante a seconda dell'insegnamento in sé o dell'influenza del comando interno (l'adesione dell'intelletto) o esterno (l'obbedienza all'autorità), SAVERIO M. RAGAZZINI, *La potestà nella Chiesa*, cit., pp. 120-123, cfr. anche PIO CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Cedam, Padova, 1943, pp. 6-16, 53-64.

³³ Cfr. *supra* nt. 7.

³⁴ È indicativo il pensiero e l'esperienza personale del card. Newman, cfr. anche JOHN HENRY NEWMAN, *Sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina*, Morcelliana, Brescia, 1991; IDEM, *Lo sviluppo della dottrina cristiana*, Jaca book, Milano, 2003; ID., *Apologia pro vita sua*, Jaca book/Morcelliana, Milano – Brescia, 1982.

³⁵ Cfr. GEORGE PHILLIPS, *Kirchenrecht*, I, G.J. Manz, Regensburg, 1845.

tripartita si sia diffusa soprattutto in ambito teologico, ha conosciuto un certo seguito anche nella canonistica. In ambito giuridico tale dottrina si è avvalsa soprattutto dell'apporto di Salverri e di Ciprotti³⁶. Prima del Vaticano II, l'autonomia e specificità del *munus docendi* aveva ricevuto una spiegazione ed elaborazione abbastanza profonda, la maggioranza della dottrina canonica e le voci forse più qualificate (si pensi a Cappello, Ottaviani, Ferrante e tanti altri) comunque restavano ancorate alla visione bipartita consolidata³⁷.

2.4 La nozione di 'sacra potestas' e i dubbi sulla vigenza delle categorie tradizionali

Come accennato, l'ultima assise conciliare, anziché adoperare le categorie canonistiche classiche, ha intenzionalmente fatto riferimento alla *sacra potestas*³⁸. L'impostazione unitaria era stata formulata già prima dell'ultimo Concilio e aveva ricevuto un certo seguito nel dibattito dottrinale³⁹. Anche in questo caso la precisazione muove da una precisa istanza teologica di recupero della dimensione eminentemente cristologica e sacramentale dell'organizzazione ecclesiastica. La concentrazione della speculazione della modernità soprattutto sulla *iurisdictio* minacciava di mettere in ombra la peculiare radice soprannaturale dell'assetto potestativo della compagine salvifica. La riflessione sull'episcopato e sull'ecclesialità ha condotto in pratica a un approfondimento della matrice divina e misterica della funzione di guida⁴⁰. L'intento non era di rifondare la logica gerarchica, bensì superare restrizioni e chiusure eccessivamente giuridiciste a partire dalla natura complessiva dell'*ordo* e delle caratteristiche del carattere sacramentale⁴¹. La scelta esprime una visione

³⁶ Cfr. JOAQUÍN SALVERRI, *La triple potestad de la Iglesia*, in *Miscellanea Comillas*, 14, 1950, pp. 5-84; *El Derecho en el misterio de la Iglesia*, in *Revista Española de Teología*, 14, 1954, pp. 207-273. Il pensiero di Ciprotti (cfr. *supra* nt. 32) è piuttosto articolato e complesso, Ragazzini lo ascrive all'indirizzo più aperto della corrente tradizionale, l'insigne canonista comunque riconosce una potestà di magistero a sé stante.

³⁷ Cfr. PIERO ANTONIO BONNET, *Diritto e potere nel momento originario*, cit., pp. 91-104.

³⁸ Cfr. LG 10, 18, 27.

³⁹ Cfr. LAURENT VILLEMEN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction*, cit., pp. 395-410.

⁴⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 424-427.

⁴¹ «Da questo carattere – che è principio di azione – promanano i diritti e le funzioni proprie dell'*ordo* gerarchico, che hanno tutto fondamento sacramentale», JAVIER HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17, 2005, pp. 651. Poco oltre lo stesso Autore prosegue: «In questo senso si può dire che tutte le funzioni dell'*ordo* gerarchico hanno un fondamento sacramentale, anche se non tutte hanno come titolo il sacramento dell'ordine; così per esempio la funzione episcopale di predicare ed essere ministro del sacramento dell'ordine ha un titolo sacramentale; in cambio la

diversa del potere ma non alternativa o apertamente contestativa alla sistemazione tradizionale. La formulazione della *Nota explicativa praevia* della LG [= NEP] indica come i padri non abbiano misconosciuto l'influenza costitutiva della determinazione giuridica (*missio canonica*) del mandato episcopale⁴². Il nuovo schema concettuale, a fronte della partizione e del dualismo strutturale precedente, indica piuttosto un *ripensamento dell'inquadramento formale del principio gerarchico* fondato sulla considerazione unica e indivisibile dell'*ordo*.

All'indomani del Concilio la portata dell'affermazione ha dato luogo a dispute e contrasti dottrinali circa il senso e la ricezione dell'indicazione relativa alla *sacra potestas*. Nei lavori codificatori la discussione condusse all'espressa formulazione dell'interrogativo circa il superamento o meno delle categorie classificatorie precedenti (ordine e giurisdizione)⁴³. La configurazione delle prerogative di magistero rimase più in ombra, essendo ritenuta una questione successiva e derivata. La soluzione dei redattori del CIC fu quella di conservare l'impianto consolidato, rimodulando l'espressione e parte della disciplina⁴⁴. La decisione ingenerò peraltro critiche e doglianze di alcuni settori della letteratura⁴⁵. Al di là delle proposte e dei giudizi, interessa soprattutto la presa di posizione sul tema potestativo. Celeghin ha analizzato con dettaglio e attenzione le posizioni assunte dalla dottrina postconciliare⁴⁶. Al di là di interpretazioni particolari o più isolate, gli indirizzi prevalenti e più seguiti si attestano sulla potestà sacra originata dal sacramento dell'Ordine e sulla *potestas Christi* partecipata per mezzo del sacramento e della missione ecclesiale. I

funzione di governare una determinata diocesi ha per titolo la missione canonica e per fondamento il sacramento dell'episcopato», p. 652.

⁴² Cfr. JAN GROOTAERS, GÉRARD PHILIPS, GUSTAVE THILS, *Primauté et collégialité. Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Explicativa Praevia (Lumen gentium, chap.III)*, Leuven University Press/Peeters, Leuven, 1986, pp. 63-84. La natura del testo esplicativo (a rigore non si tratta di un'affermazione conciliare) non toglie che risponda all'ermeneutica del documento e alla *mens* dei Padri.

⁴³ «Utrum cann. 126, 244 e 1373 § 2, quatenus admittunt quod Suprema Auctoritas laicis concedere possit quandam participationem in exercitio potestatis regiminis ordini sacra non innixae retineri debeant aut potius immutandi sint eo sensu quod nulla concedatur participatio propter doctrinam, quae a quibusdam tradita dicitur a Concilio Vaticano II circa ORIGINEM SACRAMENTALEM omnium potestatis ecclesiasticae regiminis et inscindibilem UNITATEM 'potestatis sacre' in Ecclesia?», CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Folium ex officio*, 8 febbraio 1977 (la questione è ampiamente illustrata in ADRIANO CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra*, cit., pp. 435-438).

⁴⁴ I redattori scelsero l'espressione *regimen* al posto di *iurisdictio* e affinarono il regime delle facoltà, cfr. EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas»*, cit., pp. 476-483.

⁴⁵ Cfr. *ibid.*, pp. 483-485; LIBERO GEROSA, *La Sacra potestas dei pastori e la cooperatio di tutti i fedeli al suo esercizio nella comunione ecclesiale*, Appendice in PETER KRÄMER, *Servizio e potere nella Chiesa*, cit., pp. 195-219.

⁴⁶ Cfr. ADRIANO CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra*, cit., pp. 77-429.

due insiemi maggiori risultano comunque molto articolati e differenziati. Tale panoramica fa emergere, oltre all'incisività e vivacità del dibattito, la notevole disparità di vedute e impostazione. La discussione, soprattutto a seguito della codificazione, si è attestata attorno ai due schemi principali, senza giungere a soluzioni ultimative e pienamente condivise⁴⁷. In tale contesto, la disputa più ampia e generale sull'origine della *sacra potestas* ha in parte oscurato e compresso il rilievo della potestà di magistero. La teoria della tripartizione appare come una variante specificativa dello schema bipartito.

3. *Lo 'status quaestionis' del problema*

Illustrata sommariamente l'evoluzione della penetrazione relativa alla capacità di magistero, cerchiamo ora di fare il punto sul problema della distinzione tra *potestas regiminis* e *potestas magisterii* nello stato attuale della normativa e della speculazione canonistica. In questa linea sembra che l'auto-comprensione ecclesiale dell'impostazione della facoltà di insegnamento merita una speciale considerazione. Oltre alla sistemazione codiciale, interessa infatti determinare il concreto esercizio del *munus docendi* e la consapevolezza raggiunta. In prima approssimazione, anche per non ingenerare attese ingiustificate, si può premettere che la configurazione della *potestas magisterii*, essendo pacificamente collegata all'episcopato, non sembra una priorità o una questione scottante per la ricostruzione dell'assetto costituzionale. Come riferito, a parte il non trascurabile interesse concettuale e teorico (sempre foriero di possibili sviluppi operativi) il problema non è privo d'incidenza pratica. Il richiamo alla sinodalità comporta ad esempio la determinazione degli estremi dell'apporto e della partecipazione popolare in ambiti, almeno indirettamente, connessi col patrimonio dottrinale⁴⁸.

3.1 *La questione potestativa nell'impianto codiciale attuale*

Nell'attuale impianto codiciale la questione potestativa è strettamente legata alla *formulazione dei cann. 129 e 274 § 1*. Un rilievo molto significativo assumono soprattutto le vicende legate alla formalizzazione della *potestas re-*

⁴⁷ Cfr. anche ARTURO CATTANEO, *Potestas sacra*, cit., pp. 345-347.

⁴⁸ Cfr. ad es. le osservazioni formulate in ANTONIO VIANA, *Sinodalidad y derecho canónico. Un seminario organizado por la Secretaría general del Sínodo de los Obispos*, in *Estudios eclesiásticos*, 92, 2017, pp. 683-701.

*giminis*⁴⁹. Nell'impostazione del disposto è abbastanza evidente l'*intento di collegare la guida con la potestà di ordine*. La considerazione della sacra potestà (cfr. *supra* § 2.4) ha indotto a richiamare espressamente il principio sacramentale come cardine dell'assetto gerarchico. La scelta ha un riscontro e una continuità anche nella disciplina dell'Ordine⁵⁰. Il quadro codificatorio però non è del tutto chiaro e congruente. La previsione esplicita e reiterata del giudice laico e lo svolgimento di altri possibili uffici potestativi da parte di non ordinati evidenzia la facoltà di un esercizio quantomeno derivato del governo. L'interpretazione del valore del can. 1421 è piuttosto contrastata e diversificata, ma la norma non lascia adito a dubbi circa la compatibilità di funzioni giurisdizionali che prescindano dall'*ordo*⁵¹. Le ripetute istanze e spinte verso una maggior partecipazione dei laici nei *negotia ecclesiastica* tra l'altro avvalorano le potenzialità dell'apertura del sistema. Si avverte quindi il rischio di una profonda divergenza o divaricazione tra l'affermazione teorica o apodittica e l'approccio pragmatico e operativo⁵².

Il discorso sull'abilitazione potestativa si connette anche all'influenza della *iurisdictio* nell'economia salvifica. In assenza di un paradigma consolidato e condiviso, il codificatore pare aver optato per un regime che circoscriva il rilievo giurisdizionale nell'ambito sacramentale e attribuisca invece un proprio contenuto al comando al di fuori di tale contesto⁵³. La potestà di ordine sarebbe semmai integrata dal regime delle facoltà. In generale si tende ad evitare una composizione o sovrapposizione dei due concetti potestativi (ordine e giurisdizione), differenziando la rilevanza della componente autoritativa (nella sfera sacramentale si menziona quasi sempre la *facultas* anziché la *potestas*⁵⁴). L'individuazione del rapporto è indicativa per comprendere l'estensione e i limiti della funzione di comando in riferimento ai beni salvifici (fede, culto e fraternità cristiana). La valenza intrinseca dei sacramenti può, in parte, applicarsi anche alla parola di Dio. Una logica estrinsecistica del

⁴⁹ Cfr. GIANFRANCO GHIRLANDA, *De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum codicem*, in *Periodica*, 74, 1985, pp. 109-164; ROBERTO INTERLANDI, *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa. Lettura del can. 129*, G&BPress, Roma, 2018.

⁵⁰ Oltre al can. 274, cfr. anche cann. 1008 e 1009 § 3.

⁵¹ Il canone 1421 da alcuni autori è stato ritenuto erroneo ed equivoco; da altri derogatorio o eccezionale, ma è stato consapevolmente adottato nell'impianto codificatorio e rafforzato con la riforma processuale, cfr. FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, can. 1673 § 3.

⁵² L'impostazione teorica attuale si scontra con la sensibilità e l'opportunità diffusa (che, occorre ribadire, non è priva di riscontri nella tradizione canonica).

⁵³ Cfr. EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas»*, cit., pp. 476-483.

⁵⁴ Cfr. ad es. cann. 882-887, 966-976, 995 § 2, 1079-1080, 1111-1112, 1308-1310 (in quasi tutti questi casi il CIC 1917 parlava di potestà).

potere ci sembra contraria all'ordine sociale giusto del popolo di Dio. Resta da determinare però il rapporto tra preposizione gerarchica e autorevolezza magisteriale (se la seconda può essere compresa nella prima).

Per quanto attiene direttamente al *munus docendi*, è significativo che il legislatore abbia ommesso ogni riferimento alla potestà ecclesiastica nel Libro terzo⁵⁵. L'insegnamento è ritenuto ovviamente il compito basilare e prioritario del mandato apostolico e dell'ufficio episcopale⁵⁶. In questa prospettiva il magistero emerge anzitutto come sintesi ed espressione del patrimonio dottrinale della Chiesa⁵⁷. Il magistero peraltro è collegato pure, in maniera più specifica e qualificante, al carisma dell'infalibilità e alla valenza obbligatoria delle diverse affermazioni (magistero infallibile, definitivo, autentico, ecc.). La capacità di determinazione, formulazione ed esposizione del deposito della fede e dei costumi costituisce il principio aggregativo indefettibile e irrinunciabile dell'aggregazione dei fedeli. Nei sei ambiti principali di svolgimento della funzione docente considerati dal CIC (predicazione, catechesi, missione, educazione, comunicazione e professione) il rilievo del profilo autoritativo è ben presente e definito. La scansione di competenze tra autorità universale e particolare non a caso è **particolarmente attenta e penetrante**. L'emersione della teologia dell'episcopato e della Chiesa particolare ha determinato un incremento delle competenze del singolo Vescovo. Anche il ruolo delle Conferenze episcopali è stato caratterizzato e individuato in linea con un maggior decentramento e con la promozione delle istanze locali⁵⁸. L'esercizio della *potestas* è riservato per lo più al governo in senso stretto evitando commistioni con il culto e l'insegnamento. La codificazione orientale modifica l'articolazione e aggiunge notazioni molto perspicue; non si discosta concettualmente dall'impostazione latina anche se accentua il carattere sacramentale della funzione⁵⁹.

⁵⁵ L'unica menzione del termine concerne la rivendicazione d'indipendenza da ogni potestà umana (cfr. can. 747).

⁵⁶ Cfr. can. 386; JAMES CORIDEN, *The Teaching Ministry of the Diocesan Bishop and its Collaborative Exercise*, in *The Jurist*, 68, 2008, pp. 382-407.

⁵⁷ Cfr. ad es. cann. 756, 760, 836, 841.

⁵⁸ Circa la competenza dottrinale delle Conferenze episcopali cfr. anche JUAN IGNACIO. ARRIETA, *Le conferenze episcopali nel motu proprio Apostolos Suos*, in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999, pp. 169-191; ANDREA BETTETINI, *Collegialità, unanimità e "potestas"*. Contributo per uno studio sulle conferenze episcopali alla luce del m.p. "Apostolos suos", in *Ius Ecclesiae*, 11, 1999, pp. 493-509; PETER ERDŐ, *Osservazioni giuridico-canoniche sulla Lettera apostolica "Apostolos suos"*, in *Periodica*, 89, 2000, pp. 249-266; JUAN FORNÉS, *Autoridad y competencias de la conferencia episcopal*. Un comentario al m.p. "Apostolos suos" de 21 de mayo de 1998, in *Ius Canonicum*, 39, 1999, pp. 733-759.

⁵⁹ Da un punto di vista sistematico, l'azione missionaria dà luogo a un autonomo Titolo (Tit. XIV. *L'Evangelizzazione delle Genti*, cann. 584-594) antecedente al Titolo XV. *Il Magistero ecclesiastico* (l'intitolazione risulta indicativa) e la professione di fede non ha un'evidenziazione formale (il can. 833 CIC non trova corrispondenza nel CCEO). I cann. 601-606 CCEO non hanno un equivalente nel

3.2 *Gli sviluppi magisteriali e normativi successivi*

L'impianto codiciale costituisce un riferimento obbligato per l'inquadramento classificatorio del contenuto della potestà ecclesiastica, non fornisce tuttavia un'indicazione né troppo definita né, soprattutto, definitiva. Può essere utile pertanto estendere l'attenzione a insegnamenti e interventi autoritativi successivi attinenti alla questione magisteriale. La comprensione ecclesiologica e la configurazione legale hanno infatti contribuito a precisare o delinearne meglio il contenuto e le spettanze relative alla funzione docente. In questa sede non abbiamo chiaramente la pretesa di compiere un'analisi minuziosa ed esaustiva, vogliamo solo cogliere possibili spunti o suggestioni desumibili dall'attuale contesto della vita della Chiesa.

Un primo fronte è rappresentato da alcuni chiarimenti forniti dalla *Congregazione per la Dottrina della Fede*. Nel clima di confusione e sbandamento seguito al Concilio, la dichiarazione *Mysterium Ecclesiae* [= ME] esplicita il contenuto dell'*infallibilità della Chiesa*⁶⁰. Al di là dello specifico carisma, la caratteristica riguarda l'integra conservazione del deposito della rivelazione. L'intervento richiama all'essenzialità costitutiva del patrimonio dottrinale. In questa direzione il documento sottolinea l'esclusività e l'iniziativa della competenza magisteriale dei Pastori, successori di Pietro e degli altri Apostoli⁶¹. Il magistero è indirettamente caratterizzato in ragione della titolarità dell'ufficio. Per quanto la Congregazione intenda specificamente mettere in luce la peculiare valenza del sacerdozio ministeriale, l'indicazione soggettiva, non riferita solo alla funzione di insegnare, è ancora fortemente ancorata al fattore potestativo: «[...] in forza del quale [carattere sacramentale], dotati di appropriata potestà derivata dalla suprema potestà di Cristo, sono abilitati a compiere quelle funzioni»⁶². Il crescere del dissenso e della contestazione teologica,

CIC. Cfr. anche DIMITRIOS SALACHAS, *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, EDB, Bologna, 2001. Ci soffermeremo in seguito specificamente sul can. 596 CCEO che ha una perentorietà maggiore rispetto al can. 756 latino.

⁶⁰ SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *dich. Mysterium Ecclesiae* (circa la dottrina cattolica sulla Chiesa per difenderla da alcuni errori d'oggi), 24 giugno 1973.

⁶¹ «Tuttavia, per istituzione divina, ammaestrare i fedeli autenticamente, cioè con l'autorità di Cristo a diverso titolo loro partecipata, è competenza esclusiva di questi Pastori, successori di Pietro e degli altri Apostoli [...] Per quanto, dunque, il sacro Magistero si avvalga della contemplazione, della condotta e della ricerca dei fedeli, il suo ufficio non si riduce, però, a ratificare il consenso da loro già espresso; anzi, nell'interpretazione e nella spiegazione della parola di Dio scritta o trasmessa, esso può prevenire ed esigere tale consenso», ME, n. 2.

⁶² «La Chiesa ha cercato di indagare sempre più e meglio sulla natura del sacerdozio ministeriale, che fin dall'età apostolica risulta costantemente conferito mediante un rito sacro (cf. 1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6). Con l'assistenza dello Spirito Santo, essa è così gradatamente arrivata alla chiara persua-

hanno motivato l'ulteriore *Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo, 'Donum veritatis'*⁶³. Benché il testo insista sulla collaborazione e responsabilità del teologo⁶⁴, non mancano indicazioni circa la missione, il significato, la funzione o il servizio del magistero⁶⁵. Il testo sintetizza anche le competenze universali e particolari nel *munus docendi*⁶⁶. Colpisce soprattutto il carattere intrinseco di tale ruolo ecclesiale⁶⁷. Senza perdere di vista la missione episcopale, l'attenzione pertanto si concentra soprattutto sull'*oggettività della garanzia dottrinale*. Il documento sul *Primato del successore di Pietro* fissa le premesse fondamentali per comprendere la logica dell'esercizio della preposizione: *l'unità dell'Episcopato* e il *carattere episcopale del Primato* stesso⁶⁸. La facoltà d'insegnamento del Papa ha un'intrinseca prerogativa di garanzia della comunione⁶⁹. La sua speciale funzione magisteriale appare quindi integrata nella radice sacramentale della struttura gerarchica.

Per quanto riguarda il *magistero pontificio*, le encicliche giovanee papoline *Veritatis splendor* e *Fides et ratio* contengono espressi riferimenti al magistero ecclesiastico come ambito epistemico privilegiato di coltivazione e maturazione del messaggio cristiano in dialogo e comunicazione con la contemporaneità⁷⁰. L'autorità non è intesa come forma di restrizione o controllo ma come guida affidabile alla verità e alla libertà. Per quanto l'enciclica

sione che Dio ha voluto manifestarle che questo rito conferisce ai sacerdoti non soltanto un aumento di grazia per compiere santamente le funzioni ecclesiali, ma imprime anche un sigillo permanente di Cristo, cioè il carattere, in forza del quale, dotati di appropriata potestà derivata dalla suprema potestà di Cristo, sono abilitati a compiere quelle funzioni», ME, n. 6.

⁶³ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. *Donum veritatis* (sulla vocazione ecclesiale del teologo), 24 maggio 1990 [= DV].

⁶⁴ Cfr. anche CARLOS J. ERRÁZURIZ., *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, in *Fidelium iura*, 3, 1993, pp. 79-99.

⁶⁵ Cfr. soprattutto DV, III. *Il Magistero dei Pastori*, nn. 13-20.

⁶⁶ I documenti della stessa Congregazione approvati espressamente dal Papa integrano il magistero ordinario del successore di Pietro.

⁶⁷ «La funzione del Magistero non è quindi qualcosa di estrinseco alla verità cristiana né di sovrapposto alla fede; essa emerge direttamente dall'economia della fede stessa, in quanto il Magistero è, nel suo servizio alla Parola di Dio, un'istituzione voluta positivamente da Cristo come elemento costitutivo della Chiesa. Il servizio alla verità cristiana reso dal Magistero è perciò a favore di tutto il Popolo di Dio, chiamato ad entrare in quella libertà della verità che Dio ha rivelato in Cristo», DV, n. 14.

⁶⁸ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il Primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, 31 ottobre 1998, n. 8.

⁶⁹ «Il compito episcopale che il Romano Pontefice ha nei confronti della trasmissione della Parola di Dio si estende anche all'interno di tutta la Chiesa. Come tale, esso è un *ufficio magisteriale* supremo e universale», *ibid.*, n. 9.

⁷⁰ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, enc. *Veritatis splendor* (circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa), 6 agosto 1993 [= VS]; enc. *Fides et ratio* (circa i rapporti tra fede e ragione), 14 settembre 1998 [= FR].

sull'insegnamento morale si soffermi soprattutto sui contenuti del discernimento della coscienza cristiana⁷¹, non manca un riferimento alla responsabilità dei Pastori⁷². Al di là del frequente riferimento al Magistero della Chiesa⁷³, l'individuazione soggettiva è netta e perentoria: «È nostro comune dovere, e prima ancora nostra comune grazia, insegnare ai fedeli come Pastori e Vescovi della Chiesa, ciò che li conduce sulla via di Dio, [...]»⁷⁴. Conformemente alla visione unitaria e complessiva del ministero episcopale, il *munus propheticum* è espressamente messo in collegamento con il *munus sacerdotale* e il *munus regale*⁷⁵. Anche nell'enciclica sul rapporto tra fede e ragione il ricorso al magistero è abbastanza frequente⁷⁶, l'indicazione non entra però nel merito delle caratteristiche o qualificazioni del compito. Anche in materia filosofica il discernimento ecclesiale è inteso peraltro come diaconia alla verità⁷⁷. Il ruolo dell'autorità, per quanto possa denunciare errori e incompatibilità, assume anzi un contenuto positivo e direttivo⁷⁸. Nell'es. ap. *Verbum Domini* il discorso si riferisce ai criteri di interpretazione della Scrittura⁷⁹. In questo contesto i riferimenti sottolineano la guida e la garanzia ecclesiale e il collegamento con la Tradizione, ma si evince pure la problematicità della accettazione del ruolo autoritativo nel dialogo ecumenico⁸⁰. L'enc. *Lumen fidei* procede nella stessa linea dell'esplicazione della vitalità e proficuità dell'insegnamento autorevole⁸¹. Il documento ribadisce il carattere intrinseco e costitutivo rispetto al deposito della fede, collegato all'esigenza dell'autenticità e integrità del

⁷¹ La riaffermazione dell'universalità e dell'immutabilità dei comandamenti morali, l'esistenza e condanna degli atti intrinsecamente cattivi e l'incompatibilità col messaggio cristiano di determinati indirizzi teologici e filosofici.

⁷² Cfr. VS, *Le nostre responsabilità di Pastori*, nn. 114-117.

⁷³ L'espressione *Magistero* compare in VS 26 volte.

⁷⁴ VS n. 114.

⁷⁵ Cfr. *ibid.*

⁷⁶ L'espressione *Magistero* ha 27 ricorrenze in FR.

⁷⁷ Cfr. FR, *Il discernimento del Magistero come diaconia alla verità*, nn. 49-56.

⁷⁸ «Questo discernimento, comunque, non deve essere inteso primariamente in forma negativa, come se intenzione del Magistero fosse di eliminare o ridurre ogni possibile mediazione. Al contrario, i suoi interventi sono tesi in primo luogo a provocare, promuovere e incoraggiare il pensiero filosofico», FR, n. 51.

⁷⁹ Cfr. BENEDETTO XVI, es. ap. *Verbum Domini* (sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa), 30 settembre 2010 [= VD], n. 8.

⁸⁰ «In questo lavoro di studio e di preghiera riconosciamo con serenità anche quegli aspetti che chiedono di essere approfonditi e che ci vedono ancora distanti, come ad esempio la comprensione del soggetto autorevole dell'interpretazione nella Chiesa ed il ruolo decisivo del Magistero», VD, n. 46.

⁸¹ Cfr. FRANCESCO, enc. *Lumen fidei* (sulla fede), 29 giugno 2013.

bene della Parola⁸². L'autocomprensione ecclesiale attuale suppone quindi l'acquisizione dell'istituzionalità del compito e induce a spiegare e avvalorare la *ratio* del servizio veritativo⁸³.

Per quanto concerne gli interventi normativi, il m. p. *Apostolos suos* affronta specificamente la questione magisteriale, esaminando l'esercizio congiunto del ministero dottrinale dei Vescovi nelle Conferenze episcopali⁸⁴. Già all'indomani dell'introduzione degli organismi episcopali nazionali la Congregazione per la Dottrina della Fede invitava ogni Conferenza a costituire una Commissione dottrinale⁸⁵. L'intervento dei consessi episcopali è divenuto sempre più esteso e penetrante. Lo sviluppo dell'attività comune dei Vescovi ha perciò motivato un provvedimento chiarificatorio e dispositivo in riferimento all'ambito più delicato e sensibile della missione episcopale⁸⁶. *Apostolos suos* ammette la vincolatività delle dichiarazioni dottrinali e degli atti di magistero della Conferenza dei Vescovi approvati all'unanimità dei membri o dalla maggioranza qualificata dell'Assemblea plenaria con la *recognitio* della Sede Apostolica⁸⁷. Si riconosce pertanto una specifica attribuzione e competenza magisteriale (magistero ufficiale e autentico) alla plenaria dei Vescovi della Conferenza⁸⁸. Fermo restando la nozione piuttosto incerta ed eterea di spirito collegiale che ispira i consessi territoriali dei Vescovi⁸⁹, la soluzione adottata dal *motu proprio* costituisce un'acquisizione importante (inquadra e circoscrive la natura teologica delle Conferenze episcopali) ma non sembra risolvere in radice il problema dell'essenza e portata del relativo potere⁹⁰. Tali

⁸² «Inoltre, la teologia, poiché vive della fede, non consideri il Magistero del Papa e dei Vescovi in comunione con lui come qualcosa di estrinseco, un limite alla sua libertà, ma, al contrario, come uno dei suoi momenti interni, costitutivi, in quanto il Magistero assicura il contatto con la fonte originaria, e offre dunque la certezza di attingere alla Parola di Cristo nella sua integrità» (LF, n. 36). Cfr. anche n. 49.

⁸³ Il termine Magistero (della Chiesa) non a caso nei documenti pontifici è riportato sempre con la maiuscola a rimarcare la natura organica e unitaria del ministero di insegnamento autoritativo.

⁸⁴ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos* (sulla natura teologica e giuridica delle Conferenze dei Vescovi), 21 maggio 1998 [= AS]. Cfr. anche nt. 58 per qualche rif. bibliografico.

⁸⁵ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, istr. *Sulla necessità di istituire le Commissioni dottrinali presso le Conferenze Episcopali*, 23 febbraio 1967.

⁸⁶ Cfr. SINODO STRAORDINARIO DEI VESCOVI, *Relazione finale*, 7 dicembre 1985, in EV 9, 1803-1805.

⁸⁷ Cfr. art. 1 AS.

⁸⁸ La specificità si coglie anche nel diverso regime stabilito rispetto agli atti legislativi (che richiedono necessariamente la *recognitio*). Cfr. *supra* rif. nt. 59.

⁸⁹ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Puntualizzazioni di diritto costituzionale canonico sulla collegialità episcopale "affettiva" ed "effettiva"*, in *Ius Ecclesiae*, 29, 2017, pp. 113-134.

⁹⁰ Dal tenore del testo normativo non è chiaro se la capacità dottrinale è rimessa all'autorità dell'organismo collettivo o alla potestà del singolo Vescovo.

competenze dottrinali paiono derivare dalla sacra potestà dei singoli Vescovi attraverso l'attribuzione dalla Sede apostolica. I raggruppamenti di Chiese particolari comunque sembrano titolari di un'autonoma potestà magisteriale su questioni nuove e socialmente circostanziate. L'assetto delineato rischia però di alterare la logica strettamente personale o collegiale dell'esercizio della funzione d'insegnamento episcopale.

La regolazione della potestà magisteriale dei Vescovi è stata chiarita e sintetizzata pure nell'es. ap. *Pastores gregis* e nel direttorio *Apostolorum successores*⁹¹. L'Esortazione apostolica, dopo aver premesso il carattere collegiale del ministero episcopale, si sofferma su *Il servizio autentico e autorevole della Parola* e si diffonde sul significato pastorale del relativo mandato⁹². Pur comprendendo l'esercizio del magistero autentico nella capacità di governo proprio⁹³, esplicita la riconduzione del *munus docendi* e del *munus regendi* alla potestà di magistero e alla potestà di governo e si riporta espressamente la sequenza della potestà di magistero, di santificazione e di governo⁹⁴. Il documento contrappone però la *ratio* divina del compito episcopale singolare alla dimensione collegiale della responsabilità del governo che ispira l'operato congiunto dei Vescovi⁹⁵. Nel testo, anche se non in maniera univoca e precisa, si suppone quindi una disgiunzione di potestà. Il Direttorio ha un carattere prevalentemente ricognitivo e un orientamento pastorale. La potestà episcopale è inserita nel ministero del Vescovo in riferimento alla Chiesa particolare e riferita soprattutto all'ambito giurisdizionale (legislativo, esecutivo e giudiziario)⁹⁶. *Apostolorum successores* declina le funzioni episcopali secondo la scansione dei *tria munera*. Il *munus docendi* si articola nei principali settori delineati nella codificazione⁹⁷. È indicativo che la *potestas* non venga mai menzionata nel

⁹¹ Cfr. S. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Pastores gregis* (sul Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo), 16 ottobre 2003 [= PG]; CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, dir. *Apostolorum successores* (per il ministero pastorale dei Vescovi), 22 febbraio 2004 [= Ap. Succ.].

⁹² Cfr. PG, n. 29.

⁹³ «La capacità di governo proprio, comprendente anche l'esercizio del magistero autentico, intrinsecamente appartenente al Vescovo nella sua Diocesi, si trova all'interno di quella realtà misterica della Chiesa, la quale fa sì che nella Chiesa particolare sia immanente la Chiesa universale, che rende presente la suprema autorità, cioè il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi con la loro potestà suprema, piena, ordinaria e immediata su tutti i fedeli e pastori», PG 56. A giustificare la prima affermazione si richiamano i cann. 753 CIC e 600 CCEO.

⁹⁴ Cfr. PG, nn. 56 e 5.

⁹⁵ Cfr. PG, n. 63. Anche in questo caso il governo sembra ricomprendere il ruolo magisteriale.

⁹⁶ «Per compiere la sua missione il Vescovo diocesano esercita, in nome di Cristo, una potestà che, in quanto al diritto è annessa all'ufficio conferito con la missione canonica», Ap. Succ., n. 64.

⁹⁷ Cfr. I. *Il Vescovo, Dottore autentico nella Chiesa*; II. *Il Vescovo, Moderatore del ministero della Parola*; III. *Il Vescovo, primo responsabile della Catechesi*; IV. *Il Vescovo e gli strumenti della*

capitolo relativo alla funzione d'insegnamento. A parte le altre notazioni sull'esercizio congiunto del ministero episcopale, la competenza dottrinale è strettamente vincolata alla consacrazione episcopale⁹⁸. Benché si sottolinei l'indole pastorale della potestà e la congiunzione nel ministero, la funzione santificante presenta un evidente stacco rispetto al magistero e al governo⁹⁹.

Un ultimo significativo riferimento è rapportabile alla cost. ap. *Episcopalis communio*¹⁰⁰. La riconfigurazione del Sinodo dei Vescovi mira a sviluppare la consultazione e l'interazione dei Pastori col popolo di Dio. La figura del Vescovo riceve così anche una connotazione discente¹⁰¹. Anche il magistero pontificio è posto in stretto contatto e sintonia con il corpo episcopale¹⁰². La Costituzione apostolica non altera i principi strutturali del discernimento ecclesiale ma stimola la diffusione e funzionalità dell'operato dell'organismo attraverso la scansione delle fasi (preparatoria, celebrativa e attuativa). Il documento non riguarda direttamente la logica magisteriale dell'Assemblea sinodale, lo svolgimento della riunione rientra comunque nell'esercizio congiunto (ma non collegiale) del ministero episcopale con funzione consultiva (ed eventualmente deliberativa). La natura prevalentemente episcopale del Sinodo comunque non esclude l'integrazione con altri soggetti¹⁰³. Fermo restando il contenuto più pastorale che dottrinale della discussione¹⁰⁴, lo scambio e le conclusioni

Comunicazione Sociale (Ap. Succ., nn. 118-142).

⁹⁸ «I Vescovi riuniti in Conferenza Episcopale esercitano, secondo le condizioni determinate dal diritto, anche una funzione dottrinale, essendo pure congiuntamente dottori autentici e maestri della fede per i loro fedeli. [...] Quando si tratta di approvare le dichiarazioni dottrinali della Conferenza Episcopale, i membri non Vescovi dell'organismo episcopale non hanno diritto di votare in seno all'Assemblea Plenaria», Ap. Succ., n. 31.

⁹⁹ «Infatti, la funzione santificante, benché strettamente unita per sua propria natura ai ministeri di magistero e di governo, *si distingue* in quanto specificamente esercitata nella persona di Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, e costituisce il culmine e la fonte della vita cristiana», Ap. Succ., n. 142.

¹⁰⁰ Cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Episcopalis communio* (sul Sinodo dei Vescovi), 15 settembre 2018 [= EC].

¹⁰¹ «Così il Vescovo è contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità in nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della voce di Cristo che parla attraverso l'intero Popolo di Dio, rendendolo "infallibile in credendo"», EC, n. 5.

¹⁰² Cfr. cann. 333 § 1 CIC, 45 § 1 CCEO; PG, n. 58.

¹⁰³ «Secondo il tema e le circostanze, possono essere chiamati all'Assemblea del Sinodo anche alcuni altri, che non siano insigniti del *munus episcopale*, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice» (art. 2 § 2 EC).

¹⁰⁴ «Il sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e

non di rado riguardano questioni direttamente collegate alla fede e ai costumi. Questa forma di sinodalità comporta quindi un'estensione indiretta della capacità magisteriale subordinata alla supervisione primaziale¹⁰⁵.

3.3 La concezione della potestà nella dottrina canonica

Per quanto riguarda il panorama dottrinale canonistico, occorre premettere che la discussione a proposito della *sacra potestas* che ha animato un dibattito abbastanza serrato nel postconcilio e fino agli anni '80 si è in parte placato. L'interesse per la determinazione del fondamento e dell'origine della potestà ecclesiastica e il suo conseguente inserimento ordinamentale, ha perso la sua precedente vivacità, anche se non mancano studi o contributi recenti significativi¹⁰⁶. Gli orientamenti o indirizzi legati alle due principali linee ricostruttive (esclusività del dato sacramentale o composizione con l'elemento giuridico¹⁰⁷) appaiono infatti abbastanza delineati, senza apporti o interventi troppo innovativi. Nella manualistica la tematica ha ormai trovato una sistemazione abbastanza definita e diffusa¹⁰⁸. Nell'indagine scientifica un simile processo di assestamento o sedimentazione risulta abbastanza fisiologico e comprensibile, può pregiudicare tuttavia la spinta propositiva e lo sviluppo

inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo», can. 342.

¹⁰⁵ «§ 1. Ricevuta l'approvazione dei Membri, il Documento finale dell'Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione. Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro. § 2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato. In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri», art. 18 EC.

¹⁰⁶ Cfr. ad es., oltre a ROBERTO INTERLANDI, *Chierici e laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa*, cit., Id., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2016; ALAN MODRIĆ, *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice alla luce dell'enciclica Ut unum sint*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2017; LUCIANO ZAMPETTI, *Il can. 142 §2. La partecipazione dei laici all'esercizio della potestà di governo*, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2019.

¹⁰⁷ EDUARDO MOLANO riassume la questione in questi termini: «[...] podríamos resumir la doctrina canónica que se ha ocupado del tema en torno a tres teorías o tesis básicas: 1) El *Sacramento del Orden* confiere la *potestad de orden*, mientras que la *misión canónica* confiere la *potestad de jurisdicción*. [...] 2) La potestad de *jurisdicción o de gobierno* se confiere en parte por el *Sacramento del Orden* y en parte por la *misión canónica*, siendo necesaria la *presencia conjunta* de ambos elementos para que la potestad se contituya plenamente. [...] 3) La *potestad* se confiere exclusivamente y en su totalidad por la *consagración sacramental*, aunque para su *ejercicio* sea necesaria la *comunidad jerárquica* y la correspondiente *misión canónica*», *Derecho Constitucional Canónico*, cit., pp. 272-273.

¹⁰⁸ La codificazione, in questo come in altri aspetti, ha segnato un punto fermo e quasi una battuta di arresto nel dibattito dottrinale.

del sistema canonico¹⁰⁹. Preoccupa anche una sorta di dicotomia o scissione tra l'affermazione teorica delle virtualità della sacra potestà e la declinazione pratica del modello codiciale.

Al di là dell'impressione complessiva, restringendo il campo al rapporto tra il *munus regendi* e il *munus docendi*, l'aspetto magisteriale, come abbiamo accennato, è affrontato piuttosto marginalmente e indirettamente nella letteratura¹¹⁰. A mo' di registrazione dello *status quaestionis* sembra utile concentrare l'attenzione solo sui manuali o sui testi più specialistici di carattere generale¹¹¹. Senza pretesa di completezza procedendo a un'estrema sintesi o accorpamento concettuale, si possono agevolmente individuare tre criteri di concettualizzazione: 1) la proposizione dello schema classico della potestà (ordine e giurisdizione); 2) la tripartizione della potestà corrispondente alle tre funzioni ecclesiali (profetica, sacerdotale e pastorale); 3) le altre ipotesi di ricostruzione. La prima soluzione pare quella largamente più seguita. Questa spiegazione assorbe, almeno implicitamente il magistero nella giurisdizione. Il modello tripartito concede un'evidenziazione formale al ruolo dottrinale, ma spesso non esamina compiutamente la relativa capacità. Il terzo insieme, per quanto residuale e indeterminato, offre spunti interessanti e originali, ma non parte normalmente dalla considerazione della specificità del bene della Parola. In generale, almeno nel fronte canonistico, si nota la difficoltà di analizzare lo svolgimento del sistema partendo proprio dai vincoli della comunione¹¹².

3.3.1 La spiegazione bipartita consolidata

Lo schema bipartito o bimembre ha ispirato tutta la trattatistica canonica fino alla prima codificazione. L'illustrazione della duplice potestà serviva a

¹⁰⁹ La questione influisce profondamente sulla determinazione del ruolo dei laici nella Chiesa che non ha ancora trovato un'adeguata soluzione e, in assenza di una profonda speculazione teoretica ecclesiologico-canonistica, rischia di essere affrontato in maniera pragmatica e contingente. Cfr. anche LUCIANO ZAMPETTI, *Il can. 142 §2. La partecipazione dei laici*, cit. per una bibliografia abbastanza ampia e aggiornata.

¹¹⁰ La riflessione si dirige molto più sulla giurisdizione che sul servizio della Parola di Dio.

¹¹¹ Per una considerazione sintetica complessiva della dottrina successiva al CIC 1983 cfr. anche JOSÉ-MIGUEL ESPINOSA, *Historia y vigencia del concepto de potestad de magisterio*, cit., pp. 36-51.

¹¹² Quest'ipotesi di sistemazione è stata invece svolta e sostenuta con acume da CARLOS J. ERRÁZURIZ. Cfr. *Il diritto e la giustizia nella Chiesa, per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020², pp. 184-217; *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano, 2009, spec. pp. 212-228; *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. II. I beni giuridici ecclesiali, La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa, I rapporti tra la Chiesa e la società civile*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 3-462.

giustificare la differenziazione e disgiunzione del regime giurisdizionale-gerarchico rispetto al potere ontologico-sacramentale. L'ordine sacramentale e quello giuridico-amministrativo non venivano contrapposti ma subivano una evidente divaricazione. L'esperienza e il valore della tradizione inducevano a riconoscere una logica diversa e alternativa alla semplice valenza strutturante dell'ordinazione. La progressiva articolazione e complicazione del governo ecclesiastico facilitava e giustificava questo modello composito. Occorre anche considerare che la forte clericalizzazione della società ecclesiale stemperava o attenuava la perdita di centralità della matrice sacra del potere.

Nell'attuale formalizzazione scientifica la bipartizione non prescinde in genere dall'unitarietà originaria della potestà ecclesiastica. La dottrina della *sacra potestas* è accolta e fatta propria da quasi tutti gli autori, anche se variamente interpretata¹¹³. Il riconoscimento della radice sacramentale della potestà e in particolare della consacrazione episcopale non impedisce però di adottare altri criteri congiunti o complementari. La sopravvivenza delle categorie tradizionali corrisponde all'articolazione e sviluppo disciplinare della potestà sacra. L'impostazione codificatoria e la continuità storica d'altronde legittimano la conservazione dell'ermeneutica ormai consolidata¹¹⁴. Il persistente ricorso alla *missio canonica* e la determinazione giuridica del *munus* avvalorano lo schema classico e la sua non estraneità alla *mens* conciliare¹¹⁵. La bipartizione non esclude di per sé ogni rilievo al magistero, subordina comunque l'insegnamento al relativo comando autoritativo¹¹⁶. Il *magisterium* rimane decisamente in ombra o viene tangenzialmente ricompreso nell'ordine gerarchico.

3.3.2 La presentazione tripartita

La presentazione tripartita conosce ancora un certo seguito nella dottrina canonica¹¹⁷. Quest'impostazione non ha la risonanza storica di quella bipartita,

¹¹³ Cfr. ad es. ARTURO CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, cit., pp. 193-203; EDUARDO MOLANO, *Derecho Constitucional Canónico*, cit., pp. 269-271; in generale ADRIANO CELEGHIN, *Sacra potestas: quaestio post conciliaris*, in *Periodica*, 74, 1985, pp. 165-225 (spec. pp. 168-215).

¹¹⁴ Cfr. ad es. CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Il mulino, Bologna, 2002, pp. 30-35; SANDRO GHERRO, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*. I. *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 2011, pp. 164-165; PIERO PELLEGRINO, *Lezioni di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 107-116.

¹¹⁵ Cfr. anche NEP, n. 2.

¹¹⁶ Nel magistero docente sarebbe rilevante soprattutto la valenza autoritativa e il comando che lo rende operativo e vincolante.

¹¹⁷ Cfr. ad es. RODOLFO CARLOS BARRA, *Derecho público canónico. La organización de la Iglesia Católica*, Marcial Pons, Buenos Aires – Madrid – Barcelona, 2011; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il*

può considerarsi comunque abbastanza usuale e quasi “tradizionale”, perché mira proprio a conservare la valenza della scansione della triplice potestà a fronte delle proposte di accorpamento unitario della *potestas*¹¹⁸. L'affermazione della speciale abilitazione magisteriale salvaguarda la specificità e originalità del potere ecclesiastico episcopale. La corrispondenza della tripartizione potestativa con i *munera Christi* è diretta e immediata e trova un supporto anche nel magistero recente¹¹⁹. In genere però l'autonoma consistenza del *magisterium* non è troppo argomentata e spiegata da un punto di vista pratico e concettuale, spesso è posta semplicemente in sequenza rispetto all'ordine e alla giurisdizione. La capacità di configurazione e custodia del bene della Parola riceve una limitata esplorazione, almeno nelle trattazioni più generali e divulgative. La questione non sempre è tematizzata e consapevolmente affrontata.

Al di là degli eventuali limiti speculativi, la semplice menzione o considerazione del fattore costitutivo del profilo dottrinale indica già una scelta o opzione significativa. *Un indirizzo comune* è pure quello che, senza prendere espressa posizione in materia, *menziona la doppia ipotesi* (bi e tripartizione)¹²⁰. Quest'ultimo criterio di presentazione ha un carattere prevalentemente descrittivo o riepilogativo della panoramica dottrinale. Gli autori che seguono questo metodo non si possono ascrivere a un modello definito, riconosco però quantomeno il fondamento e la ragionevolezza della distinzione ormai diffusa. L'ampliamento o estensione dell'orizzonte al terzo tipo di potestà, ci sembra che di per sé possa denotare anche un certo apprezzamento o favore verso la posizione trimembre.

3.3.3 Altre proposte di soluzione

Le altre proposte di soluzione, come abbiamo esposto, rappresentano una categoria aperta e indeterminata. Alla minor omogeneità corrisponde normalmente una maggior determinazione e vivacità. Chi si distacca dalla formalizzazione più usuale lo fa infatti motivatamente e in un certo senso provocatoriamente. La potenzialità costituzionale dell'acquisizione della *sacra*

governo universale della Chiesa e i diritti della persona, Vita e Pensiero, Milano, 2003, pp. 141-144; PEDRO LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione – diritto costituzionale – parte generale*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 104-122.

¹¹⁸ Cfr. *supra* nt. 4.

¹¹⁹ Cfr. ad es. PG, Capp. III-V, nn. 26-54; Apo Succ. Capp. V-VII, nn. 118-210.

¹²⁰ Cfr. ad es. CARLOS J. ERRÁZURIZ., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I.*, cit., p. 310; DANIEL CENALMOR, JORGE MIRAS, *Il diritto della Chiesa. Corso di Diritto Canonico*, Edusc, Roma, 2005, p. 203.

potestas secondo un fronte dottrinale non avrebbe ricevuto l'evidenziazione e lo sviluppo desiderato¹²¹. Spicca sicuramente l'indicazione di Corecco e di Gerosa di un ripensamento più incisivo e radicale del sistema canonico¹²². A prescindere dal discorso *de iure condendo*, l'impostazione alternativa ha un riscontro nell'analisi ermeneutica e nel disegno complessivo del modello di riferimento. Questa linea di pensiero osteggia l'eccessiva giurisdizionalizzazione della giuridicità ecclesiale e l'appiattimento sugli schemi secolari (la tripartizione dei poteri). L'influenza costitutiva del dato di fede e della relativa configurazione è enfatizzato e valorizzato. Il magistero è infatti lo spazio della Parola viva e vivificante. Altre posizioni sono meno polemiche e più moderate ma auspicano comunque il superamento o la revisione delle categorie tradizionali in vista di un assetto più moderno e maturo (occorre aver sempre presente il problema della cooperazione dei laici e del concorso popolare)¹²³. L'invocazione della novità induce insomma taluni a percorrere altre strade e a marcare la differenza con gli schemi abituali.

4. *La ricerca di una maggior razionalità costituzionale*

Esaminati sommariamente l'ascendenza e lo stato attuale del rapporto tra governo e magistero, possiamo procedere a un tentativo di "inquadramento costituzionale" dei termini del problema. In questo contesto cerchiamo infatti semplicemente di tracciare le coordinate essenziali di una possibile sistemazione teoretica, non intendiamo offrire spiegazioni o soluzioni compiute e ultimative. La letteratura, almeno quella più risalente, tendeva ad affrontare la questione a partire dalla logica del potere o dal principio di autorità (spesso ancorati all'elemento soggettivo¹²⁴) anziché esaminare le caratteristiche del bene della Parola, la relazione di docenza-discenza e le prerogative della funzione d'insegnamento. L'esigenza principale riteniamo consista invece nel recupero della dimensione oggettiva e "perfettiva" del *regimen* e del *magi-*

¹²¹ Cfr. PETER KRÄMER, *Servizio e potere nella Chiesa*, cit.

¹²² Al di là dell'articolo già menzionato (EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas»*, cit.), cfr. soprattutto EUGENIO CORECCO, LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Jaca book, Milano, 1995, pp. 174-179.

¹²³ Offrono spunti interessanti GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2019, pp. 323-348, spec. pp. 339-348; PATRICK VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 253-272.

¹²⁴ Cfr. ad es. DARIO COMPOSTA, *La Chiesa visibile. La realtà teologica del diritto ecclesiale*, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 264-304.

*sterium*¹²⁵. La razionalità costituzionale, senza limitarsi alla formalizzazione positiva o alla disciplina vigente, esplora proprio le linee strutturanti del *mysterium Ecclesiae sub specie iustitiae*¹²⁶. La razionalità ecclesiale ovviamente è “pneumatica”, ossia aperta alla prospettiva trascendente e alla luce dello Spirito. Non si tratta pertanto di perseguire la semplice funzionalità o intelligibilità del modello scientifico, ma di conformarsi anzitutto alla bontà, anche carismatica, dell'assetto istituzionale.

A prescindere da contrasti e divergenze, ci sembra che la dottrina canonica sia pervenuta a conclusioni convincenti e condivise circa l'*unitarietà del 'munus episcopale'*, la *centralità del profilo dottrinale* e la *garanzia dell'autenticità dell'insegnamento*, non ne ha tratto però tutte le implicazioni e conseguenze. Manca insomma una visione più organica e complessiva del servizio pastorale. L'attenzione nei confronti del compito di magistero non è ancora paragonabile a quella relativa alla conduzione della comunità. Per pervenire a un inquadramento più rispondente conviene perciò approfondire meglio il *fondamento del sistema potestativo* (il non scontato esame della portata della *sacra potestas*), il *contenuto della mansione docente* (lo spettro della funzione d'insegnamento) e l'*integrazione del magistero nel patrimonio salvifico* (il supporto di tutta la *lex gratiae et caritatis*).

4.1 Le implicazioni della natura sacramentale della potestà in riferimento al magistero

La *sacra potestà* sottolineata dal Concilio esplicita la *matrice cristologica e pneumatologica del fenomeno potestativo*. La discendenza dell'ordine ecclesiale dalla missione di Cristo nello Spirito si esprime nella *perpetuazione del ministero ordinato*. Il nucleo o fulcro del sistema ecclesiale risiede non a caso nella *successione apostolica*¹²⁷. Il meccanismo di attribuzioni di funzioni nella comunità cristiana assume dunque questo dato costitutivo (il principio gerarchico¹²⁸). A prescindere dalla partecipazione o meno alla titolarità pri-

¹²⁵ Cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ., *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, cit., pp. 47-77. La promozione del bene induce a riconoscere l'apporto costitutivo e non solo il valore, per così dire, aggiunto del fattore autoritativo.

¹²⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma, 2015, pp. 52-54.

¹²⁷ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Edusc, Roma, 2020, pp. 51-54; PHILIP GOYRET, *Dalla Pasqua alla Parusia. La successione apostolica nel «tempus Ecclesiae»*, Edusc, Roma, 2007; MARCELLO SEMERARO, *Sucesión apostólica*, DGDC, VII, pp. 435-439.

¹²⁸ Cfr. anche MASSIMO DEL POZZO, *Il principio istituzionale e gerarchico nel sistema costituzionale*

maria dei Vescovi da parte di altri soggetti, l'univoca fonte della preposizione gerarchica risiede nell'incorporazione al sommo grado dell'Ordine (*ordo o corpus Episcoporum*)¹²⁹. La *sacramentalità* non è quindi un mero titolo o una forma di conferimento di funzioni pubbliche ecclesiastiche ma la *nota costitutiva e strutturante di tutta la comunione*¹³⁰. Il servizio della parola di Dio e della carità in quanto impegni istituzionali richiedono sempre il presupposto sacramentale. La scissione del potere dalla sacramentalità originaria dell'istituzione comporta una deformazione o stravolgimento del senso del comando. La sacralità della potestà (sempre connessa all'ineludibile centro liturgico), in linea con la logica e l'esperienza costituzionale, non determina però il riscontro immediato e diretto del carattere sacramentale: la sacramentalità radicale o fondamentale della Chiesa basta a supportare e integrare ogni ulteriore derivazione o sviluppo della guida pastorale. L'intervento, quantomeno implicito, della suprema autorità della Chiesa (il Romano Pontefice e il Collegio episcopale) assicura in definitiva il collegamento vitale di qualsiasi manifestazione potestativa col Capo.

Chiarita l'essenzialità della matrice sacramentale per il potere ecclesiastico e la modulazione dell'esercizio giurisdizionale, bisogna suffragare *l'essenzialità e l'indisponibilità della consacrazione episcopale* (l'effettività del vincolo sacramentale) per la *capacità magisteriale*. L'autenticità dell'insegnamento concernente la fede e i costumi richiede sempre l'incorporazione al corpo episcopale. Il *munus docendi* reclama *suapte natura* l'indole nevralgica e costitutiva dell'*episcopato* non solo come grado dell'Ordine ma come *insieme organico di ministri sacri*¹³¹. La pregnanza della "struttura episcopale della Chiesa" emerge in tutta la sua purezza e formalità in riferimento alla interpretazione della parola di Dio. Il principio della *riserva episcopale* del *magisterium* non è dettato però da un'istanza selettiva o elitaria legata al carisma o alla qualità del singolo successore ma all'*affiatamento e continuità del corpo apostolico*. Il criterio *iure divino* fissato salvaguarda mirabilmente il disegno salvifico di

di Javier Hervada, in corso di pubblicazione su *Persona y Derecho*.

¹²⁹ La questione teorica della giustificazione dell'esercizio della potestà di governo da parte dei laici è assai controversa e disputata; ogni funzione autoritativa è comunque derivata o dipendente dalla potestà originaria episcopale.

¹³⁰ Cfr. anche JAVIER HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, cit., pp. 652-658, ove alla giuridicità dei sacramenti si aggiunge la sacramentalità radicale della Chiesa.

¹³¹ Anche nel caso del Papa l'esercizio personale del magistero non è mai disgiunto dal resto del corpo episcopale. Cfr. anche CONCILIO VATICANO I, cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, Dz. 1821; LG 23. Per un inquadramento dello sviluppo magisteriale intervenuto, cfr. LEONARDO PELONARA, *Primato e collegialità. Ermeneutica dello sviluppo organico tra Vaticano I e Vaticano II*, Gregorian & Biblical Press, Roma, 2019.

comunione e coesione dell'insieme dei Vescovi. La collegialità è in pratica la forma che assicura il contenuto della tradizione¹³². La perpetuazione della dottrina degli apostoli si esprime nella protrazione transpersonale del servizio della Parola in maniera non isolata e separata ma congiunta e condivisa¹³³. La convergenza nell'unità conferma la Verità. La comunione ecclesiale diviene allora garanzia dell'ortodossia. Solo il Capo e il Corpo del Collegio, nella loro mutua compenetrazione (che comprende le prerogative del Primato)¹³⁴, sono chiamati a esprimere giudizi e decisioni dottrinali. *L'abilitazione o qualificazione primaziale ed episcopale* diviene patente manifestazione dell'*effettiva universalità e cattolicità della Chiesa*.

Adombrata la *ratio* sottesa all'ordine ecclesiale del *munus docendi* (la fedeltà al mandato divino di unità e comunione), si comprende meglio la *formalizzazione della normativa canonica*. In merito si nota una significativa diversità d'impostazione tra la codificazione latina e quella orientale. Fermo restando l'unitarietà del principio di fondo, la trasformazione legislativa indica uno *sviluppo dispositivo* o, quantomeno, un tentativo di affinamento concettuale. Il *can. 756 CIC* è più articolato e composito: «§ 1. Nei riguardi della Chiesa universale la funzione di annunciare il Vangelo è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi. § 2. Nei riguardi della Chiesa particolare loro affidata esercitano tale funzione i singoli Vescovi, i quali in essa sono i moderatori di tutto il ministero della parola; a volte però alcuni Vescovi la esplicano congiuntamente nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto»¹³⁵. La codificazione latina scinde la dimensione universale da quella particolare della funzione, evidenzia la singolarità del ministero del Vescovo nella rispettiva circoscrizione e prevede l'esercizio congiunto nei raggruppamenti di Chiese particolari. Il corrispondente canone orientale chia-

¹³² «In tal modo resta chiaro che “tradizione apostolica” e “successione apostolica” si definiscono reciprocamente. La successione è la forma della tradizione, la tradizione è il contenuto della successione» (JOSEPH RATZINGER, *Primato, Episcopato e successio apostolica*, in KARL RAHNER, JOSEPH RATZINGER, *Episcopato e primato*, Morcelliana, Brescia, 1966, p. 58).

¹³³ Cfr. *At 2, 32*. La via di accesso al mistero cristiano è sempre collegata alla coesione del corpo apostolico.

¹³⁴ La “mutua interiorità” che si dà tra Chiesa universale e Chiesa particolare si riproduce anche in seno al Collegio episcopale. Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 28 maggio 1992, n. 9; Concetto ribadito anche nel Corsivo firmato con tre asterischi, *La Chiesa come comunione. A un anno dalla pubblicazione della Lettera “Communio notio” della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *L'Osservatore Romano*, 23 giugno 1993, pp. 1-4.

¹³⁵ Per maggior facilità di comprensione abbiamo riportato la traduzione italiana, ci sono però serie riserve circa la versione dell'avverbio «praecipue» con «principalmente», che stempera l'esclusività dell'attribuzione. Circa le fonti e la genesi cfr. anche HEINRICH MUSSINGHOFF, *c. 756*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, ed. K. Lüdicke, Ludgerus, Essen 1987.

risce e semplifica il disposto: «La funzione di insegnare a nome della Chiesa spetta solo ai Vescovi; partecipano tuttavia alla stessa funzione, a norma del diritto, sia coloro che per mezzo dell'ordine sacro sono diventati cooperatori dei Vescovi, sia coloro che, non costituiti nell'ordine sacro, hanno ricevuto il mandato di insegnare» (can. 596 CCEO). La statuizione fissa in maniera perentoria l'*esclusività dell'attribuzione episcopale*. La formulazione evita inoltre distinguo poco persuasivi tra universalità e particolarità del mandato. La collaborazione nel ministero è espressa poi in termini di partecipazione sia da parte dei ministri sacri che dei laici; la norma scinde però il criterio legittimante la cooperazione¹³⁶. L'inesistenza delle Conferenze episcopali nell'esperienza orientale elimina inoltre l'esigenza di precisazioni meno rigorose¹³⁷. Fermo restando la perfettibilità del disposto, soprattutto per quanto concerne la considerazione dell'aspetto giuridico¹³⁸, la formulazione del CCEO ha il vantaggio della chiarezza e linearità: l'incombenza del *munus* è ferma e univoca. Il disposto ci completa anche col riferimento sacramentale del can. 608 CCEO¹³⁹. Altre prescrizioni introdotte nella legislazione orientale arricchiscono e precisano contenutisticamente la preoccupazione dottrinale¹⁴⁰. Resta indiscussa ad ogni modo l'essenzialità della consacrazione episcopale per l'attualizzazione e approfondimento del messaggio evangelico.

La diretta matrice sacramentale della funzione docente ha un'*influenza sulla relazione magisteriale*. Il rapporto del Vescovo con la parola di Dio non può essere concepito come una titolarità o un dominio esclusivo sul deposito della fede ma come un servizio o una diaconia alla "causa comune" dell'ortodossia¹⁴¹. La natura del bene trascende la capacità personale di definizione

¹³⁶ In un caso è generalizzata e connessa all'abilitazione sacramentale, nell'altro è circostanziata e legata al conferimento di uno specifico incarico. In entrambi i casi comunque è subordinata o derivata dalla funzione episcopale.

¹³⁷ Cfr. anche FEDERICO MARTI, *The Latin Episcopal Conferences: are they an expression of synodality?*, in *Primacy and Synodality: Deepening Insights. Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches Debrecen, September 3–8, 2017*, ed. PETER SZABÓ, *Kanon XXV*, Nyíregyháza, 2019, pp. 347-363.

¹³⁸ Il richiamo del fattore giuridico (*ad normam iuris*) sembra riferirsi solo alla partecipazione, mentre non è meno giuridica la regolamentazione *iure divino* della funzione d'insegnamento. Il Legislatore codiciale spesso considera solo l'accezione umana del diritto.

¹³⁹ «I Vescovi, i presbiteri e i diaconi, ciascuno secondo il proprio grado dell'ordine sacro, hanno per primi la funzione del ministero della parola di Dio da esercitare a norma del diritto; tutti gli altri fedeli cristiani poi, prendano parte volentieri a questo ministero, ciascuno secondo la propria idoneità, lo stato di vita e il mandato ricevuto», can. 608 CCEO.

¹⁴⁰ Cfr. can. 601 CCEO.

¹⁴¹ La parola di Dio è un bene intrinsecamente collettivo e cumulativo, richiede l'*in idem sensus* del corpo episcopale.

dei contenuti dottrinali complessivi¹⁴². Al di là della successione apostolica iscritta nell'episcopato, l'*ecclesialità* sta pure nello spirito e nel *modus procedendi* dell'autorità gerarchica. Anche l'universalità dell'annuncio di salvezza (l'estensione a ogni cultura e mentalità¹⁴³) conforma essenzialmente l'insegnamento del Vangelo. La caratterizzazione dell'*apostolicità*, dell'*ecclesialità* e della *cattolicità* del patrimonio della fede segnano dunque una sequenza o un *continuum* imprescindibile di verità e autenticità. La mediazione salvifica della Chiesa si esprime dunque nel riferimento ineludibile all'*ordo Episcoporum*¹⁴⁴. La grazia sacramentale illumina pertanto il cammino della fede del popolo di Dio mediante la tradizione viva della Chiesa.

4.2. La determinazione dei contenuti della funzione docente

La radice sacramentale e la peculiarità del rapporto d'insegnamento non risolvono però l'interrogativo circa la disgiunzione o meno tra capacità di governo e di magistero. Ogni ragionamento che affronti la questione in maniera solo formale rischia di cadere nell'astrattismo e nel concettualismo. Occorre pertanto cercare di precisare anzitutto i *contenuti della funzione docente* e quindi determinare la *ratio* e lo spirito dell'attribuzione.

Bisogna anzitutto *distinguere il magistero dal ministero della Parola*. Finora ci siamo riferiti al *munus docendi* come a un insieme unitario e complessivo. Il magistero in senso stretto riguarda solo l'autorità nella definizione, chiarimento e soluzione di contrasti inerenti alla dottrina della Chiesa¹⁴⁵. Gran parte del normale esercizio dell'insegnamento anche nello stesso mandato episcopale fuoriesce dall'accezione *stricto sensu* magisteriale. Una partizione troppo rigida e netta non aiuta a comprendere la centralità e basilarietà dell'annuncio del Vangelo in tutto il ministero ecclesiastico. La funzione formativa, dispositiva e organizzativa dei pastori e dei fedeli incaricati svolta dall'uf-

¹⁴² Compete al singolo ministro sacro, *in primis* e preferenzialmente al Vescovo, l'impegno di spiegazione, diffusione e inculturazione autorevole del Vangelo.

¹⁴³ «Per l'inculturazione la Chiesa incarna il Vangelo nelle diverse culture e, nello stesso tempo, introduce i popoli con le loro culture nella sua stessa comunità; trasmette a esse i propri valori, assumendo ciò che di buono c'è in esse e rinnovandole dall'interno», S. GIOVANNI PAOLO II, lett. enc. *Redemptoris missio*, 7 dicembre 1990, n. 52.

¹⁴⁴ La funzionalità dell'*ordo Episcoporum* reclama peraltro la personalità della capitalità del Romano Pontefice, cfr. NEP, n. 3.

¹⁴⁵ Al di là delle possibili classificazioni, rientrano sicuramente nella nozione anche il magistero autentico e ordinario del Papa e dei singoli Vescovi. Per un sommario inquadramento delle nozioni cfr. LUIS GAHONA FRAGA, *Magisterio de la Iglesia*, DGDC, V, pp. 234-242.

ficio capitale in molti casi è più influente e importante, dell'insegnamento diretto del Vescovo (personalmente, congiuntamente o collegialmente). Non conviene sminuire indebitamente il rilievo del ministero, come se si trattasse di un genere minore e meno qualificante per la coltivazione della fede; occorre peraltro sottolineare l'importanza decisiva della moderazione o regolazione rimessa alla mansione capitale (normalmente episcopale). Rapportare il ministero alla giurisdizione e il ministero all'ordine, per quanto possa avere profili di rispondenza, sembra una semplificazione impropria e fuorviante. Il *magisterium* si fonda sull'ordine e il *ministerium* presuppone la giurisdizione, i due tratti si integrano e compendiano mutamente. Solo una penetrazione armonica e coordinata dei due ambiti evita equivoci e fraintendimenti.

In altro contesto abbiamo già esplicitato la *duplice esigenza richiesta alla guida della comunità* per la tutela della parola di Dio: 1) l'*interpretazione autentica della dottrina e della morale*; 2) il *giudizio*, la *vigilanza* e la *correzione* circa la conformità al Vangelo e ai costumi della vita cristiana¹⁴⁶. Solo il primo ambito, cui si può ricondurre anche la soluzione di dispute e controversie dottrinali, riguarda specificamente il ruolo episcopale e la funzione docente. L'autenticità e integrità della fede è infatti il cardine del sistema canonico. L'ineludibilità della struttura sacramentale (episcopale) si manifesta proprio nella discendenza e conformazione apostolica del patrimonio salvifico. L'altra funzione (quella tutoria) però non è affatto estranea al fattore magisteriale, ne costituisce un'esplicazione e derivazione esecutiva. Tra l'altro non bisogna considerare tanto l'impegno di censura o supervisione critica quanto, soprattutto, quello di promozione e incentivo demandato all'ufficio capitale. Le *incombenze dottrinali* sono piuttosto ampie e diversificate. Il riscontro riguarda *in primis* la concordanza evangelica di affermazioni, attività, istituzioni e spiritualità. L'esame gerarchico concerne pure la verifica dell'ortodossia delle dichiarazioni e degli scritti¹⁴⁷. Il mandato autoritativo interessa ancora l'idoneità e la nomina degli insegnanti ai diversi livelli¹⁴⁸. L'attenzione relativa al *munus docendi* ricomprende infine la prerogativa correttiva e sanzionatoria conseguente agli errori e alle deviazioni riscontrate¹⁴⁹. Il regime delle facoltà di predicare e di amministrare i sacramenti, in particolare la Penitenza, per

¹⁴⁶ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, cit., pp. 37-38.

¹⁴⁷ Si pensi all'*imprimatur* per le pubblicazioni, all'esame delle dottrine.

¹⁴⁸ L'indicazione dei docenti della religione cattolica nelle scuole pubbliche o la venia per l'insegnamento; cfr. anche JORGE OTADUY, *El mandato de la autoridad eclesiástica para enseñar disciplinas teológicas*, in *Folia theologica et canonica*, 25, 2014, pp. 99-122.

¹⁴⁹ Cfr. anche FERNANDO PUIG, *Strumenti giuridici dell'organizzazione ecclesiastica per la garanzia della fedeltà dottrinale e morale*, in *Fede, evangelizzazione e diritto canonico*, a cura di I. Martínez-Echevarria, Edusc, Roma, 2014, pp. 173-190.

quanto attualmente spesso non sia soggetto a una gestione restrittiva o limitativa, come in altre epoche¹⁵⁰, è un'ulteriore dimostrazione del collegamento dell'aspetto dottrinale con la funzione di governo e della profonda influenza del fattore magisteriale in tanti ambiti della vita della Chiesa¹⁵¹. In tale ottica, una concezione troppo rigorosa della titolarità del *munus docendi*, rischia di produrre una pernicioso divaricazione o disgiunzione di competenze. La salvaguardia dell'integrità e autenticità dell'annuncio salvifico è essenziale per la comunione gerarchica. L'ufficio capitale (anche non episcopale¹⁵²) non è mai avulso dalla preoccupazione didattica e dalla concreta tutela del bene della Parola. Oltre a richiamare l'imprescindibilità della regolazione del ministero, più della capacità potestativa, è utile pertanto evidenziare l'*ambito o insieme di attribuzioni istituzionali affidate al soggetto preposto*¹⁵³.

Tornando alla differenziazione tra potestà di magistero e potestà di giurisdizione, è evidente che il legame e l'intreccio tra i due settori è piuttosto stretto. La soluzione unificante o binaria (*supra* § 3.3.1) esalta l'aspetto autoritativo dell'insegnamento: il comando che rende vincolante l'ammaestramento. L'attrazione del *magisterium* nella *iurisdictio* adombra però un riduzionismo ecclesiologico¹⁵⁴ e contrasta con la stessa dinamica del servizio. La capacità magisteriale infatti sovente prescinde dall'attualità di un incarico pastorale o da un'autonoma preposizione gerarchica¹⁵⁵. La chiarezza e il rigore implicano che il magistero sia circoscritto al ruolo episcopale e il magistero definitivo corrisponda alla proiezione universale della Chiesa. Tali connotazioni del bene della Parola manifestano d'altronde la valenza complessiva e unitaria del patrimonio della fede e della morale. La funzione docente ad ogni modo, come abbiamo considerato, è molto più ampia e articolata del magistero. Il compito educativo peraltro non può mai essere scisso dalla fonte magisteriale. Si deve cogliere quindi l'influenza indiretta o derivata del governo dal magistero. Il riferimento alla comune base dottrinale è costante nella difesa dell'ortodossia e in tutta l'attività di direzione. La dissociazione in termini

¹⁵⁰ In altre epoche il controllo attitudinale era più incisivo e selettivo, cfr. cann. 1327-1328 CIC 17.

¹⁵¹ Prima dell'assunzione degli uffici ecclesiastici di maggior responsabilità è richiesta la professione di fede (cfr. cann. 380, 833).

¹⁵² Normalmente capitalità ed episcopalità tendono a coincidere. FERNANDO OCÁRIZ BRAÑA, *Episcopado, Iglesia particular y prelatura personal*, in *Communio et sacramentum. En el 70° cumpleaños del prof. Dr. Pedro Rodríguez*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, pp. 629-641.

¹⁵³ Cfr. FERNANDO PUIG, *Strumenti giuridici dell'organizzazione ecclesiastica*, cit.

¹⁵⁴ Evitando il persistere di un approccio autoritaristico, la logica dell'ortodossia suggerirebbe piuttosto di investire i termini della relazione potestativa.

¹⁵⁵ Si pensi alla non trascurabile ipotesi dei Vescovi emeriti o titolari (ausiliari e curiali).

di abilitazione soggettiva non fa comprendere l'univoca finalità pastorale di ogni manifestazione di potere. Il magistero è piuttosto espressione della potestà d'ordine (specificamente della consacrazione episcopale), per quanto non possa mai essere completamente disgiunto dall'aspetto giurisdizionale¹⁵⁶. A maggior ragione le manifestazioni del ministero evangelico reclamano sempre un preciso inquadramento istituzionale. Il *compito di insegnamento* comporta dunque *l'integrazione dell'autorevolezza sacramentale con la conduzione comunitaria*.

4.3. Una visione unitaria e organica del triplice compito ecclesiale

La distinzione ordine – giurisdizione appare utile per comprendere alcuni aspetti della disciplina canonica, questo binomio è però insufficiente e confuso nello spiegare compiutamente l'essenza del magistero ecclesiastico. Neppure la supposizione di un'autonoma forma di potere basta a illustrare la peculiarità del regime ecclesiale. L'individuazione della capacità magisteriale infatti finisce spesso con l'accentuare l'incidenza costitutiva del dato sacramentale o l'esigenza comunione dell'inserimento sociale, senza valutare compiutamente la funzione docente. Conviene pertanto cercare una razionalità costituzionale più ampia ed esaustiva della classificazione autoritativa, fondata sulla portata e basilarietà dell'autenticità della Parola¹⁵⁷. L'approccio fondamentale induce a evidenziare proprio la *funzione costitutiva del richiamo veritativo nell'economia salvifica*¹⁵⁸. L'originalità del compito magisteriale non è tanto funzionale o regolativa, ma essenziale e concettuale¹⁵⁹. L'operazione proposta consiste nel *passaggio dalla logica della potestà a quella della promozione del bene della comunione*.

Il magistero, come abbiamo accennato, svolge un'essenziale funzione di sintesi e unità in seno al popolo cristiano. La parola di Dio funge infatti da ineludibile presupposto dell'ordine della carità. La *lex credendi* non a caso

¹⁵⁶ La funzione di insegnamento non può mai prescindere dal rispetto della comunione gerarchica.

¹⁵⁷ In questo contesto utilizziamo in maniera generica la nota dell'autenticità, per quanto rappresenti l'espressione assiologica forse più significativa del compito magisteriale. Cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ, *Il "munus docendi Ecclesiae"*. *Diritti e doveri dei fedeli*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 35-37.

¹⁵⁸ Può essere indicativo dell'orientamento veritativo dell'economia salvifica la puntualizzazione di Benedetto XVI nel suo primo *Discorso alla Rota Romana*: «In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità», 28 gennaio 2006.

¹⁵⁹ L'originalità non deriva solo dal regime della funzione (cfr. *supra* nt. 4), ma *in primis* dalla natura del bene.

è sempre stata posta come regola e misura della *lex orandi* e della *lex vivendi*¹⁶⁰. Il culto e la fraternità cristiane trovano il loro indiscusso fondamento nel Vangelo. Benché nella centralità dei beni della comunione parola e sacramenti siano spesso congiunti e associati¹⁶¹, e ad essi vada aggiunto il servizio della carità¹⁶², la *priorità logica* spetta indubbiamente alla *parola di Dio*. Il popolo di Dio è radunato e convocato dall'annuncio evangelico. Il compito d'insegnamento quindi supporta il *munus sanctificandi* e il *munus regendi* e non può essere disgiunto dalle altre funzioni¹⁶³. I *tria munera* non danno luogo pertanto a tre settori o ambiti distinti e indipendenti di attività ma ad un *complesso unitario*. Il magistero, diretta espressione del carattere episcopale della comunione gerarchica, costituisce la base e il riferimento del triplice *munus* cristologico. L'organismo sacramentale, non solo è ispirato dal ministero della Parola, ma è definito e strutturato magisterialmente¹⁶⁴. Anche l'azione di governo, come sottolineato, non prescinde mai dall'ortodossia della fede e mira alla diffusione ed estensione del messaggio evangelico. La guida pastorale della comunità (universale e particolare) è riconducibile alla continuità della dottrina apostolica. Il patrimonio dottrinale costituisce allora il caposaldo del ministero educativo, sacro e caritativo ecclesiale.

Assodato il carattere nevralgico della fede per l'edificazione del popolo di Dio, la matrice cristologica del *munus propheticum* induce a sottolineare anche la *nozione di capitalità*. L'ufficio capitale è il punto di *raccordo del magistero e del ministero* della Parola. Tale collegamento si realizza preferenzialmente in forma personale (attraverso la conformazione ontologico-sacramen-

¹⁶⁰ «Il Sinodo dei Vescovi ha riflettuto molto sulla relazione intrinseca tra fede eucaristica e celebrazione, mettendo in evidenza il nesso tra *lex orandi* e *lex credendi* e sottolineando il primato dell'*azione liturgica*. [...] In questo ambito, la riflessione teologica non può mai prescindere dall'ordine sacramentale istituito da Cristo stesso. Dall'altra parte, l'azione liturgica non può mai essere considerata genericamente, a prescindere dal mistero della fede», BENEDETTO XVI, es. ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 34. La considerazione può avere una portata più generale e si connette anche alla *lex vivendi* (cfr. *ibid.*, n. 72).

¹⁶¹ Cfr. JEAN-PIERRE SCHOUPPE, *La dimensione giuridica dei beni salvifici della parola di Dio e dei sacramenti*, in *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, a cura di CARLOS J. ERRÁZURIZ M., LUIS NAVARRO, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 115-162; ARTURO CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Eunsa, Pamplona, 1986, pp. 43-55.

¹⁶² «L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro», BENEDETTO XVI, enc. *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 25.

¹⁶³ Cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ M., *Sul rapporto del governo nella Chiesa con i beni giuridici della parola di Dio e della liturgia, specie dei sacramenti*; MASSIMO DEL POZZO, *L'accezione ed estensione del concetto di "governo ecclesiastico" nel sistema canonico* (spec. § 2. La peculiarità costitutiva del governo ecclesiastico), in corso di pubblicazione nel volume in onore di mons. J.I. Arrieta.

¹⁶⁴ Cfr. can. 841.

tale del Vescovo col sommo sacerdozio di Cristo) o, comunque, in maniera istituzionale (attraverso la preposizione gerarchica della cura d'anime)¹⁶⁵. Nel Vescovo la connessione è diretta, nel Prelato è mediata attraverso la *communio hierarchica*¹⁶⁶. Molti dei contenuti della funzione docente prima esposti (*supra* § 4.2) non sono demandati alla successione apostolica, ma alla mansione di guida e unità della comunità. La frequente coincidenza o immedesimazione dei due ruoli facilita la percezione della discendenza apostolica di ogni fenomeno ecclesiale, rischia però di fraintendere la logica del mandato tutorio. Limitarsi solo al carattere sacramentale (la consacrazione episcopale) sminuisce il senso proprio della conduzione dottrinale. Il *ruolo di presidenza e di governo della comunità* è sempre *complessivo e unitario* (più che per la concentrazione dei poteri, per una ragione di congruenza e comunione¹⁶⁷). È utile aver presente che la preposizione giurisdizionale, a prescindere dal grado dell'ordine, comporta pure una *rappresentazione cristologica*¹⁶⁸. La presidenza comunitaria non indica un onore o una designazione preferenziale ma un onere di dirigenza e indirizzo pastorale del popolo di Dio¹⁶⁹. La necessità del carattere episcopale per l'integrazione dell'apporto magisteriale e del patrimonio liturgico-sacramentale conferisce pienezza al mandato pastorale. La semi-pienezza connessa all'assenza di una diretta vicarietà cristologica limita il concorso dottrinale e l'integrità dell'organismo sacramentale, ma non inficia lo sforzo autoritativo di difesa e promozione dell'ortodossia della fede¹⁷⁰. La giurisdizione c.d. quasi episcopale non elimina la pregnanza dell'elemento magisteriale. Per quanto la frequenza della ordinazione episcopale nel presente momento storico elimini l'esigenza di eccessivi distinguo, la capitalità

¹⁶⁵ L'ufficio capitale episcopale (primaziale o locale) riunisce il ruolo nella stessa persona.

¹⁶⁶ Il Pastore o il Prelato (non consacrati Vescovi, cfr. cann. 295, 370) possiedono una effettiva potestà giurisdizionale sulla rispettiva circoscrizione ecclesiastica. Per la considerazione della potestà prelatizia cfr. anche JORGE MIRAS, *Prelado*, DGDC, VI, pp. 381-385.

¹⁶⁷ Il principio visibile di unità e comunione implica la convergenza nella stessa persona del complesso delle funzioni ecclesiali.

¹⁶⁸ «La gerarchia di ordine comporta due funzioni: 1°) quella propria della potestà di ordine; 2°) quella di rappresentare Cristo capo. Comprende perciò, atti di potestà e atti di rappresentanza. Ogniqualevolta si agisca con potestà si agisce rappresentando Cristo, ma non viceversa; [...]», JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 239-240.

¹⁶⁹ Il pastore è chiamato a guidare, nutrire e sorvegliare il gregge a lui affidato non facendo mancare gli aiuti spirituali necessari, derivanti in modo particolare dalla parola di Dio e dai sacramenti (cfr. can. 213, LG 37).

¹⁷⁰ «In tal caso il pastore proprio è denominato genericamente *prelato*; la sua funzione e la sua potestà sono tradizionalmente qualificate come potestà *quasi episcopali*. Con l'espressione 'quasi episcopale' la dottrina canonica tradizionale ha inteso indicare una potestà *vere episcopalis*, ma non piena come quella propria del vescovo diocesano», JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., p. 306 (a proposito della funzione semipiena di governo e presidenza).

quasi episcopale non sminuisce la necessità del riferimento al magistero episcopale e l'azione di supporto¹⁷¹.

Un'ultima puntualizzazione concerne la *coincidenza delle funzioni di Cristo e della Chiesa*. Il triplice *munus*, che suppone la priorità della convergenza dottrinale, inerisce sempre alla perpetuazione del compito salvifico. A prescindere dalla diretta matrice cristologica dell'episcopato, ogni incarico ecclesiale discende o deriva dall'attribuzione di precisi compiti sociali all'istituzione ecclesiastica. La complementarietà e l'integrazione dei beni della comunione è iscritta nel principio istituzionale (l'inesorabile riferimento alla volontà fondativa)¹⁷². Pertanto non occorre guardare tanto al potere e all'abilitazione del singolo quanto alla capacità e deputazione dell'insieme. Non è casuale che nella condizione del fedele i *tria munera* siano direttamente rapportati alla missione ecclesiale¹⁷³. La funzionalità gerarchica non è disgiunta tra l'altro dall'identità stessa dei battezzati¹⁷⁴. La coerenza e coesione del Corpo ecclesiale con il Capo, espressa e sintetizzata dall'universalità del magistero definitivo, ispira tutto il mandato evangelizzatore e l'azione pastorale della Chiesa. In tale prospettiva la giustificazione ultima dell'unità della *sacra potestas* si può ricondurre alla stessa sacramentalità radicale della Chiesa¹⁷⁵.

5. Un'impostazione costituzionalmente matura dell'assetto gerarchico

Un'impostazione costituzionalmente matura dell'assetto gerarchico induce a promuovere la *valenza aggregante e unificante del magistero come base e fulcro di tutta la comunione ecclesiale*. La funzione dottrinale non è l'ap-

¹⁷¹ Quasi tutti gli uffici capitali giurisdizionali attualmente sono ricoperti da Vescovi anche quando il carattere sacramentale non sia richiesto dalla natura dell'incarico, questa constatazione sminuisce il senso della distinzione tra episcopato e capitalità.

¹⁷² «La istituzionalità della chiesa viene pertanto, a riassumere la sacramentalità e insieme la strutturazione giuridica della comunità ecclesiale», CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, cit., p. 33.

¹⁷³ «I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo», can. 204 § 1.

¹⁷⁴ La partecipazione attiva del fedele si dà anche nell'essere discepoli, fruitori e sudditi del servizio ministeriale.

¹⁷⁵ La ripartizione dei compiti e dei carismi non intacca ma rafforza la coesione dell'insieme. È indicativo il passo paolino: «Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo», *Ef* 4,11-13.

prodo o il coronamento della conduzione del popolo di Dio, ma il fondamento e la premessa del ruolo giurisdizionale. Limitarsi a indicare o rivendicare la specificità della *potestas magisterii* rischia di far perdere di vista la centralità e pregnanza del bene della Parola per tutta l'economia salvifica. Il problema non è di attitudine o capacità soggettiva (è abbastanza assodata la coincidenza con l'episcopato), ma di logica ed esercizio oggettivi del ministero profetico. Più che alle prerogative dei pastori occorre guardare alle esigenze del popolo di Dio (autenticità, unità, integrità e inseparabilità rispetto ai sacramenti, alla disciplina, ai costumi e alla verità naturale)¹⁷⁶. Al di là delle attribuzioni, rileva dunque *la sostanzialità dell'apostolicità, ecclesialità e cattolicità del patrimonio della fede* (*supra* § 4.1). I principi di prevalenza e congruenza costituiscono i criteri guida della scienza costituzionale¹⁷⁷. La preminenza del *depositum fidei* e la coerenza con la *lex credendi* indicano allora le coordinate essenziali e nevralgiche di tutte le manifestazioni di potere ecclesiastico.

Oltre alla questione di principio o di inquadramento concettuale, interessa sottolineare anche alcune conseguenze dell'impostazione complessiva del *magisterium*. La priorità costitutiva del magistero non deve portare a una valutazione generica e approssimativa dei requisiti integranti il compito dottrinale. Precedentemente ci siamo riferiti all'esercizio personale, congiunto o collegiale del mandato episcopale, l'esame delle diverse ipotesi aiuta però a comprendere meglio la *ratio* del sistema e alcuni nodi problematici legati all'assenza di un livello intermedio tra universalità e particolarità.

A livello particolare non si presenta altro che il *magistero autentico*¹⁷⁸. La preclusione di una valenza universale dell'ammaestramento locale è iscritta nella globalità della comunione e nella effettiva cattolicità della Chiesa. Sul piano personale il carisma magisteriale è vincolato sempre alla consacrazione episcopale e alla comunione gerarchica. La relativa capacità però prescinde dallo svolgimento attuale di un incarico. I Vescovi emeriti non solo integrano il Collegio episcopale ma conservano la facoltà di illuminare la mente dei fedeli con la sapienza della dottrina. L'indelebile segno della discendenza apostolica fonda la persistente autorevolezza dell'insegnamento. Anche il Vescovo titolare gode delle prerogative individuali e collettive derivanti dal grado del carattere sacramentale. Il magistero particolare peraltro deve essere coordinato con l'ordine giurisdizionale e può essere subordinato alla decisio-

¹⁷⁶ Cfr. CARLOS J. ERRÁZURIZ, *Il "munus docendi Ecclesiae"*, cit., pp. 39-45. La nota della 'inseparabilità' così come articolata evidenzia pure il ruolo di sintesi e connessione del bene della Parola.

¹⁷⁷ Cfr. JAVIER HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 17-21; MASSIMO DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, cit., pp. 34-37.

¹⁷⁸ Cfr. can. 753.

ne autoritativa capitale¹⁷⁹. La potenziale universalità della facoltà docente è suscettibile di limitazione o circoscrizione territoriale o personale. Persistendo i requisiti, ogni eventuale restrizione riduce comunque l'esercizio ma non la singolare titolarità del *munus docendi* episcopale.

La *definitività* è invece una caratteristica del *magistero universale*. La nota corrobora la *missione veritativa del corpo apostolico*¹⁸⁰. La collettività dell'esercizio della funzione d'insegnamento esprime infatti tangibilmente la condivisione e globalità del deposito della rivelazione¹⁸¹. La richiamata "struttura episcopale della Chiesa", oltre ad indicare la insopprimibile necessità della successione apostolica, sottolinea il rispetto del principio cardine della comunione. L'effettiva collegialità è segno e garanzia della persistenza del carisma originario del collegio apostolico. L'*ordo episcoporum* concreta sia staticamente che dinamicamente l'immedesimazione organica del messaggio salvifico. Il Vangelo si perpetua nell'insieme del popolo gerarchicamente organizzato. La priorità ontologica e cronologica della dimensione universale configura d'altronde la concezione e lo svolgimento di tutto il ministero ecclesiastico¹⁸². La coesione dell'episcopato non è esemplare e rappresentativa ma costitutiva e sostanziale. Anche il carisma personale del Romano Pontefice non contraddice ma rafforza il senso dell'aggregazione¹⁸³. La limitazione intrinseca del primato è la logica conseguenza della subordinazione comune alla tradizione viva della Chiesa¹⁸⁴. Il vincolo di unità e comunione trova nell'unico riferimento al Capo del Collegio la sua esplicitazione e sintesi.

Evitando di idealizzare indebitamente il valore della collegialità, bisogna riconoscere la problematicità del *magistero congiunto dei Vescovi*. Forme di cooperazione nel ministero episcopale e nel servizio primaziale risultano opportune ed efficaci per promuovere il coordinamento pastorale e l'ampia consultazione dei Vescovi, non possono tuttavia stravolgere la logica del ma-

¹⁷⁹ Cfr. cann. 756 § 2, 763.

¹⁸⁰ La generalità e globalità della dottrina integra e supporta l'autenticità dell'insegnamento episcopale.

¹⁸¹ «Perciò il sacro Concilio insegna che i vescovi per divina istituzione sono succeduti al posto degli Apostoli quali pastori della Chiesa, e che chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che ha mandato Cristo (cfr. Lc 10,16)», LG, n. 20.

¹⁸² «Parimenti il Collegio episcopale non è da intendersi come la somma dei Vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma, in quanto elemento essenziale della Chiesa universale, è una realtà previa all'ufficio di capitalità sulla Chiesa particolare», S. GIOVANNI PAOLO II, m. p. *Apostolos suos*, n. 12 (richiama anche CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, n. 9).

¹⁸³ Cfr. CONCILIO VATICANO I, cost. dogm. *Pastor aeternus*, 18 luglio 1870, cap. IV.

¹⁸⁴ Cfr. MASSIMO DEL POZZO, *L'estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale*, in *Ius Canonicum*, 56, 2016, pp. 215-217.

gistero ecclesiastico. L'enfasi sulla sinodalità rischia di confondere il principio o l'indirizzo coinvolgente del popolo di Dio con la specifica forma della comunione gerarchica¹⁸⁵. A livello generale, non conta solo l'identità episcopale ma l'integrazione dell'intero corpo episcopale. Per quanto possano essere promossi e valorizzati, i raggruppamenti di Chiese particolari non costituiscono un grado intermedio o di collegamento né nel governo né tantomeno nel magistero. La capacità magisteriale delle Conferenze episcopali resta circoscritta al magistero autentico nei limiti fissati dal Legislatore. Una rigorosa ermeneutica costituzionale porta peraltro a escludere un'autonoma soggettività dell'organismo per quanto concerne le dichiarazioni dottrinali. L'estrazione e la composizione del Sinodo dei Vescovi (e talora financo del Concilio ecumenico¹⁸⁶) evidenzia l'impossibilità di una diretta trasposizione con la collegialità. Lo snellimento e la semplificazione procedurale non possono portare a espedienti o scorciatoie rappresentative. Il controllo centrale e, a maggior ragione, la ricezione primaziale peraltro non sono mere forme di intesa o collaborazione ma un sostegno o concorso qualificante¹⁸⁷. Il dialogo e lo scambio che animano le riunioni assembleari peraltro non escludono richieste e consigli dell'episcopato più mirati e approfonditi¹⁸⁸. Ogni fondata istanza di riforma ad ogni modo non riguarda a ben vedere le formule o l'atteggiarsi della gestione del potere ma la sostanza e i contenuti dell'azione evangelizzatrice e missionaria.

La spiccata attenzione per il magistero e la difesa dei costumi cristiani non deve far perdere di vista la *responsabilità della capitalità nella funzione docente*. Nella preposizione gerarchica il compito d'insegnamento, ancorché possa non essere conformativo (senza carattere episcopale), risulta comunque

¹⁸⁵ Cfr. CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, cit., pp. 211-218 (*La Chiesa come realtà sinodale e la collegialità come metodo di governo*).

¹⁸⁶ Cfr. art. 2 § 2 EC, can. 339 § 2.

¹⁸⁷ Precisa Gianfranco Ghirlanda: «Sebbene la *potestà di magistero* per sé spetti soltanto al Romano Pontefice, in quanto successore di Pietro, o ai vescovi, o singolarmente o collegialmente presi, in quanto successori degli Apostoli, e investiti del ministero di garantire l'integrità della fede (LG 25; cc. 749; 752; 753), tuttavia anche alcuni presbiteri, a ragione dell'incidenza pastorale del ministero che svolgono nella Chiesa (per es., superiori generali di istituti clericali esenti o anche solo di diritto pontificio), dall'autorità suprema possono essere chiamati al Concilio con voto anche deliberativo (c. 339, § 2; cfr. c. 223, § 1, 1°, 3°, 4° CIC 1917), data la loro partecipazione allo stesso sacerdozio e ministero di Cristo (PO 7°; 1; 2b; LG 28) e al *munus* del ministero del vescovo (PO 7b; 2b), e anche alla stessa missione apostolica affidata da Cristo (PO 2b; 10°). L'essere nella successione apostolica, anche se non in modo pieno, li abilita a ricevere la potestà di magistero quando vengono convocati», *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, cit., pp. 346-347. L'abilitazione potestativa si riconduce insomma al mandato del Papa.

¹⁸⁸ Un modello può essere offerto dallo stile e dal coinvolgimento del corpo episcopale da parte di S. Giovanni Paolo II per gli interventi e i provvedimenti di maggior portata ecclesiale.

decisivo e penetrante. L'aspirazione al superamento di dualismi o divaricazioni muove dal desiderio di evitare contrasti o incomprensioni pregiudiziali e di promuovere il ministero della Parola. Al di là di possibili sbandamenti o confusioni dottrinali, l'impegno principale concerne la qualità della formazione e dell'educazione del popolo cristiano. La cura e la pratica sacramentale, la serietà della predicazione e della catechesi, lo spirito e la sollecitudine del servizio caritativo modulano la vita della comunità. L'ufficio capitale ha quindi il grave compito di assicurare la rispondenza e coerenza del messaggio evangelico nell'organizzazione ecclesiastica. La capillarità del controllo e la puntualità degli spunti e degli interventi manifestano la diligenza e lo zelo ecclesiale. Il recupero nella mentalità e nella prassi del ruolo direttivo e tutorio (si pensi ad es. al regime delle facoltà) può infondere autorevolezza e attendibilità alla testimonianza del Pastore. Un'impostazione matura spinge allora alla giustapposizione e all'armonia delle attribuzioni.